

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

per molti componenti la commissione unica del farmaco, Garattini in testa, è scaduto il termine del mandato;

dal mese di dicembre del 1996 sarebbero sul tavolo del Ministro nomi di illustri professionisti proposti da varie regioni;

questi nomi (Preziosi, Di Carlo, Berni, Bertè e Montanari) corrispondono a farmacisti o clinici di chiara fama;

quanto premesso fa scartare l'idea che alla base del ritardo della immissione tra i componenti della Cuf dei ricordati professionisti sia legato a fattori tecnico-clinici;

gravi decisioni dovrà attuare la Cuf, principalmente per evitare che farmaci di basso prezzo e di uso corrente, ad uso essenzialmente dei malati cronici degli anziani, vengano declassati in fascia C —

se non intenda procedere immediatamente alla nomina di coloro che idoneamente integreranno il *cast* della Cuf anche ad evitare che si possa pensare, e non manca chi lo pensa, che il Ministro dia alle nomine di cui sopra significato politico, dato il prevalere di regioni a « gestione Polo delle Liberà » tra quelle proponenti, anziché basare le designazioni su provate competenze di natura clinico-farmacologica. (4-07052)

PAMPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali siano i motivi che hanno ritardato l'utilizzazione di centottantasette miliardi per finanziare il programma per l'emergenza ambientale nel Salento, somma destinata alla costruzione di col-

lettori intercomunali e di depuratori consortili per lo smaltimento delle acque reflue e fognarie;

quali siano le ragioni che hanno indotto il prefetto di Bari dottor Mazzitello, in occasione di un incontro con esponenti del Partito democratico della sinistra, a dare agli uomini politici di sinistra il via libera al finanziamento del programma « Puglia due »;

quali siano le situazioni che hanno impedito al prefetto di Bari di dare attuazione al suddetto programma durante i mesi scorsi;

se risulti quali siano gli elementi che hanno portato un consigliere regionale del PDS (al riguardo leggesi *Il Quotidiano di Lecce* di martedì 28 gennaio 1997, pag. 7) a dichiarare: « non nascondo che per ottenere questo finanziamento abbiamo dovuto vincere qualche sordità ma alla fine ci siamo riusciti »;

se siano a conoscenza di quali sordità abbiano dovuto vincere gli esponenti del partito democratico della sinistra e quale sia stata l'opera di convincimento per « ottenere » il finanziamento. (4-07053)

PAMPO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1995 sono stati posti in mobilità d'ufficio dodici dipendenti del comune di Specchia (Lecce);

ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la dipendente del comune di Specchia, signora Concetta Panarese in Stendardo, è stata trasferita, in quanto in mobilità, presso il comune di Porto Cesareo (Lecce);

con decreto della Presidenza del Consiglio — dipartimento della funzione pubblica (ufficio PPA/DIM/cl 9857) — del 7 dicembre 1996, di concerto col Ministero dell'interno e con il Ministro del tesoro, l'interessata, senza tener conto della graduatoria, è stata richiamata dal comune di

Porto Cesareo ed assegnata nella più comoda sede del comune di Poggiardo (Lecce);

risulta all'interrogante che la suddetta dipendente del comune di Specchia è la moglie del segretario della sezione del Pds dello stesso comune;

il provvedimento non ha tenuto conto della graduatoria relativa ai dipendenti del comune di Specchia posti in mobilità, comportando, così, un ingiusto vantaggio per l'interessata —:

quali urgenti misure intenda assumere per confermare giustizia e trasparenza agli altri dipendenti, sicuramente offesi da siffatti provvedimenti;

se non ritenga di annullare immediatamente il predetto decreto, ponendo a disposizione dei dipendenti in graduatoria, ed in attesa di sede, il posto esistente nel comune di Poggiardo;

se non ritenga, infine, di far luce sui motivi che hanno indotto i ministeri interessati ad emettere un decreto che, a dir poco, sembrerebbe di favore. (4-07054)

DUILIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 gennaio 1997, in prima e in dodicesima pagina, il *Corriere della sera* pubblicava un articolo dal titolo « Si schiera con la compagna di classe incinta: sospesa », articolo nel quale si dava conto in modo assolutamente infondato di alcuni fatti che sarebbero accaduti presso l'Istituto professionale di Stato « Stendhal » di Milano;

in data 21 gennaio 1997 il collegio docenti dell'Istituto approvava all'unanimità una deliberazione con la quale chiariva la verità dei fatti (verità successivamente accertata anche in sede ispettiva);

sul suddetto articolo si arrecava in modo irresponsabile danno all'onorabilità del vicepresidente, all'istituto « Stendhal » ed all'istituzione scuola nel suo complesso —:

quali iniziative abbia inteso o intenda adottare a difesa dell'istituzione scuola e, nella fattispecie, dell'istituto Stendhal e del suo vicepresidente. (4-07055)

CONTE, LEONE, SAVARESE, ROMANI e BERRUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'applicare il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con il quale si istituisce, al comma 59 dell'articolo 1, la Commissione consultiva per la musica, composta di nove membri, di cui sei nominati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, il vicepresidente del Consiglio Walter Veltroni ha commesso una grave irregolarità: infatti, il comma 63 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge stabilisce che « I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni », mentre la nomina della signora Mimma Guastoni a membro della commissione consultiva per la musica contraddice il disposto del comma 63 testé citato, essendo la signora Guastoni amministratore delegato della più grande casa italiana di edizioni musicali, la Ricordi S.p.A., di proprietà del gruppo multinazionale BMG;

al riguardo appare non essere stato assolutamente preso in considerazione il fatto che i proventi di una casa di edizioni musicali derivano soprattutto dal far eseguire musica di proprietà editoriale (classica, nel caso specifico della Ricordi Spa) alle istituzioni musicali pubbliche e private (istituzioni concertistico-orchestrali, enti lirici, associazioni musicali, eccetera);

è dunque evidente il conflitto di interessi che riguarda la signora Guastoni, che da una parte tratta con le istituzioni musicali per fare eseguire musica dei propri autori e dall'altra concorre a stabilire

i criteri e l'entità dei finanziamenti da destinarsi agli stessi enti come membro della commissione consultiva per la musica;

è parimenti evidente come tale conflitto di interessi configuri una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 63 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 545 del 1996, come convertito dalla legge n. 650 del 1996 —:

se non intenda procedere alla revoca immediata della nomina della signora Guastoni a membro della commissione consultiva per la musica;

quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del decreto-legge n. 545 del 1996 relative alle situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta dei componenti delle Commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge. (4-07056)

BONITO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo anno nel territorio di competenza della Usl FG/2 comprendente importanti comuni come quelli di Cerignola e Manfredonia, si sono verificati sette incidenti sul lavoro con conseguenze mortali;

nella stessa area, annualmente, si registrano migliaia di infortuni professionali registrati dall'Inail;

rispetto a dati così allarmanti e assai significativi, si deve registrare una carenza numerica del personale ispettivo dell'Azienda Usl FG/2, che pure ha un territorio comprensivo di tredici comuni, con popolazione complessiva di 216 mila abitanti;

due sole unità ispettive — tale è il numero degli ispettori in servizio presso la detta Usl — non possono adeguatamente operare per una efficace azione di prevenzione sul territorio —:

quali iniziative intenda adottare per sollecitare, sul territorio, il rispetto, da parte delle aziende Usl, della precisa e penetrante normativa nazionale per la prevenzione rispetto agli infortuni sul lavoro. (4-07057)

MARENGO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'articolo 9 del decreto-legge n. 193 del 26 maggio 1995, più volte reiterato ed infine decaduto perché non convertito in legge, l'Anas veniva autorizzato all'assunzione con procedura abbreviata di dieci funzionari amministrativi, di quindici dirigenti amministrativi e di venticinque dirigenti tecnici e venti funzionari tecnici;

con circolare n. 398 del 13 gennaio 1996, a firma dell'amministratore dell'ente, veniva avviata la procedura concorsuale riservata al personale dipendente, mentre veniva avviata a mezzo avviso pubblico la procedura concorsuale per i candidati esterni all'ente, il tutto per complessivi dieci posti di funzionario amministrativo e per quindici funzionari tecnici;

risulterebbero essere già stati individuati i candidati risultati vincitori dei concorsi (peraltro banditi ancora in vigore del regime pubblicistico del rapporto di impiego), nonostante molti candidati non siano stati convocati a sostenere alcuna prova o selezione, né tantomeno agli stessi sia stato notificato atto di esclusione e poiché tale procedura ingenera forti perplessità sotto il profilo della legittimità visto l'evidente contrasto con la vigente normativa sia in tema di accesso, sia in tema di predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati;

va considerata la palese anomalia delle procedure concorsuali che hanno indotto l'Anas ad assumere in violazione di norme di legge e comunque dei diritti soggettivi di tutti i concorrenti esclusi, senza valutazione e senza rendere noti i criteri di selezione dei candidati —:

quali iniziative intendano predisporre affinché vengano esperite le opportune in-

dagini su tutte le assunzioni effettuate dall'Anas nel corso del 1996. (4-07058)

VIALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 1996 il sottoscritto ha presentato una interrogazione riguardante la scarsa o nulla ricezione dei telefoni cellulari nella zona del Monferrato ed in particolare nel comprensorio della Valle Cerrina;

è stata fornita una risposta che assicurava rapidi miglioramenti della situazione;

a tutt'oggi la ricezione non ha avuto nessun miglioramento nelle aree predette —:

quali iniziative intenda adottare per indurre le società concessionarie della telefonia mobile a rendere il servizio finalmente accessibile a tutti gli utenti, e quindi anche a quelli della Valle Cerrina.

(4-07059)

VIALE. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 maggio 1996 con precedente interrogazione il sottoscritto sollecitava la definizione dell'acquisto a prezzo simbolico, o comunque contenuto, da parte del comune di Casale Monferrato dell'omonimo castello medievale, risalente alla metà del trecento, appartenente sin dagli anni settanta al Ministero della difesa, che lo ha adibito a deposito della divisione Cremona;

attualmente l'importante monumento si trova nel più completo abbandono, con gravi rischi di ulteriore degrado;

nel maggio del 1995 il comune di Casale Monferrato ha provveduto a richiedere ai Ministeri dei beni culturali e delle

finanze l'acquisizione a prezzo simbolico del bene predetto, ricevendone parere favorevole;

da indiscrezioni, sembrerebbe che il prezzo, tutt'altro che simbolico, che dovrebbero fissare i Ministeri interessati si aggirerebbe intorno ai due miliardi, prezzo che non tiene conto del degrado del castello e della notevoli spese necessarie per restaurarlo —:

come si intendano superare tutti questi assurdi ostacoli burocratici che si frappongono all'acquisizione predetta e se risulti fondata l'indiscrezione relativa all'assurdo prezzo di due miliardi di lire fissato per il castello di Casale Monferrato.

(4-07060)

BARRAL. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo cerca di risanare il proprio bilancio sempre a carico dei contribuenti: direttamente attraverso un aumento della pressione fiscale e indirettamente attraverso il taglio dei trasferimenti agli enti locali;

sono molti i comuni su tutto il territorio nazionale che non possono disporre dei propri beni immobili in quanto utilizzati da uffici dello Stato;

un esempio di quanto sopra riportato risulta essere il tribunale civile e penale di Cuneo, che è appunto situato in uno dei più bei palazzi della città, di proprietà del comune;

la legge 24 aprile 1994, n. 392, che prevede la disponibilità dei locali comunali ad uso di uffici statali, non è più rispondente alle attuali esigenze della collettività, e presenta non pochi problemi di applicazione in una società che si è evoluta;

lo Stato per l'utilizzo di detti locali deve pagare un contributo al comune, il più delle volte eluso o rimandato *sine die*;

per le spese di funzionamento del tribunale civile e penale il comune di Cu-

neo avanza dallo Stato la cifra approssimativa di due miliardi di lire dal 1985;

analoga situazione si verifica a proposito dei locali occupati dall'ufficio tecnico erariale, che deve al comune 1.044.144.755 di lire;

le insolvenze dello Stato nei confronti degli enti locali, già fortemente provati dalle manovre di questo Governo, porteranno a ridimensionare i servizi da essi erogati ancora una volta a discapito del cittadino utente —:

se non si ritenga necessario e quanto mai urgente verificare le posizioni debitorie dello Stato nei confronti degli enti locali ed attivare le opportune procedure al fine di sanare una situazione che mette a dura prova l'operato di tali enti e, quindi, anche dei servizi da essi erogati ai cittadini. (4-07061)

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a Portogruaro (Venezia) è da tempo prevista la realizzazione di un interporto, inserito in un progetto complessivo di un grande centro intermodale dei trasporti ubicato in un'area strategica, a confine tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

a tale interporto sono interessate tutte le categorie economico-produttive del territorio, che vedono in questa infrastruttura un importante volano per il futuro sviluppo dell'area;

la commissione ministeriale incaricata dell'esame delle domande di ammissione dei contributi, in base alla legge n. 240 del 1990, per la realizzazione di interporti finalizzata al trasporto merci, ha completato la relativa istruttoria, predisponendo la graduatoria di merito e individuando i nove soggetti beneficiari delle risorse disponibili, tra cui non risulta esservi Portogruaro;

l'esclusione dai finanziamenti statali dell'interporto di Portogruaro ha generato

gravi motivi di preoccupazione, soprattutto all'interno dei singoli comparti economici, anche in relazione al fatto che questa scelta attuata dalla commissione ministeriale potrebbe mettere a rischio anche la permanenza dello scalo merci ferroviario attualmente operante a Portogruaro —:

quali siano stati i criteri che la commissione ministeriale ha adottato per definire la graduatoria di merito e quali i motivi che hanno comportato l'esclusione dell'interporto di Portogruaro;

se sia da considerarsi a rischio lo scalo merci ferroviario;

se lo stesso interporto di Portogruaro potrà essere finanziato in una fase successiva e, in caso affermativo, quando eventualmente potrà essere inserito tra i soggetti beneficiari di ulteriori finanziamenti;

se ritenga, infine, che l'interporto di Portogruaro possa ancora rientrare nei piani di settore del ministero dei trasporti e delle Ferrovie dello Stato. (4-07062)

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è nota la vicenda dei due giovani piemontesi, Davide Grasso e Stefano Ghio, condannati all'ergastolo dall'autorità giudiziaria delle Maldive perché trovati in possesso di mezzo grammo di *hashish* e di quattro semi di *cannabis indica*;

è evidente la sproporzione della pena inflitta nei confronti di un reato punito in modo più proporzionato negli altri Paesi;

le Maldive fanno parte dell'ONU e l'articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che « nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti »;

le Maldive continuano a beneficiare degli scambi internazionali, in particolare

del turismo, senza tuttavia garantire il rispetto dei diritti umani —:

se non intendano operare immediatamente, sia a livello di Unione europea, sia in sede ONU, per promuovere l'interruzione degli scambi internazionali con le Maldive e con tutti quei Paesi in cui vige una legislazione in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

(4-07063)

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa danno come imminente l'assorbimento dell'Enpals (l'ente per la previdenza dei lavoratori dello spettacolo) da parte dell'Inps;

nessuna notizia certa in tal senso fino ad oggi è stata data a chi opera nel settore —:

se sia vera tale notizia e quali i tempi previsti dai competenti organi per concretizzare tale operazione. (4-07064)

ZACCHEO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da circa dieci anni nell'ospedale « Santa Maria Goretti » di Latina, per vari motivi non si svolgono lavori di manutenzione ed ammodernamento tecnico, tanto che l'edificio e le strutture interne, rimaste prive di qualsiasi intervento, hanno subito un graduale e costante deterioramento;

tale situazione, tra l'altro, rende difficoltoso l'operato del personale medico e paramedico, con il grave risultato di mettere a repentaglio la salute dei pazienti ricoverati;

lo stato di degrado e di abbandono si avverte, oltre che nelle parti esterne al complesso ospedaliero, soprattutto all'interno dei vari reparti e divisioni dove, tra l'altro, vengono custoditi macchinari e medicinali di vario genere;

nel reparto di malattie infettive, i farmaci in dotazione rischiano alterazioni per il gran caldo che, durante i mesi estivi, si sprigiona nei locali, con il grave conseguente pericolo della somministrazione ai pazienti ad alterazioni avvenute;

la stessa divisione malattie infettive risulta priva delle zanzariere agli infissi delle finestre, tanto da favorire l'ingresso di mosche e zanzare, che indubbiamente rappresentano un facile veicolo di trasmissione e di diffusione dei *virus* —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare nei riguardi degli eventuali responsabili che, per varie motivazioni, negli anni, hanno consentito che l'edificio dell'ospedale « Santa Maria Goretti » giungesse ad un tale stato di abbandono, tanto da rendere assai precarie sia l'operatività del personale medico e paramedico, sia lo stato di salute dei pazienti ricoverati;

quali interventi urgenti ritenga di dover adottare al fine di rendere igienicamente e sanitariamente sufficienti le condizioni della divisione di malattie infettive, eliminando le carenze denunciate e consentendo un tranquillo e sicuro ricovero ai degenti del nosocomio. (4-07065)

BERGAMO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1985 il signor Vincenzo Osso, nato a Cosenza il 6 settembre 1966 e residente a San Lucido (Cosenza), strada H n. 11, subiva un grave infortunio sul lavoro;

il signor Osso prestava attività lavorativa presso la vetreria della ditta Spada, avente sede in San Lucido;

durante il trasposto di materiale vario per conto della ditta, eseguito con un ciclomotore messogli a disposizione dal datore di lavoro, il predetto giovane, cadendo, si procurava la frattura scomposta di tibia e perone;

a causa di tale sfortunata evenienza gli veniva asportata parte del perone e, a seguito di laboriosa operazione chirurgica, gli veniva fissata sull'arto destro una piastra metallica, applicata per mezzo di dodici bulloni;

tale operazione, eseguita presso l'ospedale civile di Cetraro (Cosenza) necessitava di un anno di degenza per il paziente;

a seguito di ciò, il signor Osso veniva chiamato a visita dall'Inail di Cosenza, che gli assegnava una invalidità del 22 per cento, con conseguente indennizzo di lire 4.500.000 e di lire 187.000 mensili;

nel corso degli anni lo sfortunato lavoratore, non essendo in grado di utilizzare perfettamente l'arto destro e poggiando, invece, il peso del corpo sull'arto sinistro, si procurava una sclerosi delle vene degli arti inferiori; a ciò si aggiungeva un vistoso gonfiore delle vene e delle caviglie durante la deambulazione; al signor Osso era pertanto impedita qualsiasi attività lavorativa;

inoltre l'arto sinistro presentava scarsa mobilità delle dita del piede, a causa di tutto ciò al paziente è stato consigliato l'uso di calze ortopediche e fastidiosi *collant*, onde preservare da altri eventuali danni inguine, arti inferiori e reni;

il 16 settembre 1996 il signor Osso veniva convocato presso la stessa sede Inail di Cosenza per essere sottoposto a visita di controllo per valutare l'invalidità assegnatagli;

il giovane si presentava al medico dell'Inail con nuovi accertamenti, che evidenziavano i peggioramenti predetti e sottolineavano la gravità degli esiti dell'infortunio sul lavoro del 1985;

di fronte a tale quadro clinico il medico dell'Inail valutava la precedente percentuale d'invalidità del 22 per cento eccessiva ed assegnava, invece, una invalidità pari all'undici per cento, con conseguente assegno mensile decurtato a lire 98.000;

il signor Osso, gravemente turbato da tali accadimenti e profondamente scoraggiato, non procedeva neanche alla presentazione del ricorso previsto dalla normativa vigente, ciò, soprattutto, a causa della totale sfiducia nutrita, dopo tali episodi, nei confronti della pubblica amministrazione -:

quali urgenti ed improcrastinabili provvedimenti intenda assumere in merito a tale triste situazione e se non ritenga doveroso riesaminare il caso in oggetto, visto che appare, *prima facie*, trattarsi di un errore di clamorosa entità. (4-07066)

COPERCINI, SANTANDREA e PITINO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che i competenti uffici tecnici stiano procedendo in tutta fretta ed in segreto alla progettazione di alcune tratte della « variante di Valico » autostradale Bologna-Firenze, semplicemente perché le pendenze previste dal progetto esecutivo depositato erano dell'8-10 per cento, ben oltre i limiti massimi ammessi;

verificati i fatti, così come descritti, se non sia il caso di attivare le competenti autorità perché vengano adottati i relativi provvedimenti, anche in considerazione del fatto che, a più riprese, soprattutto recentemente e con fretta sospetta, i cittadini sono stati subissati da messaggi dei *media* i quali, oltre ad inneggiare all'utilità dell'opera, auspicavano che questa avesse immediata attuazione;

se quanto sopra scritto corrispondesse a verità, se non ritengano che si sia agito, per le varie valutazioni prescritte, con un progetto sbagliato, preventivando costi e relativo impegno economico non certi. (4-07067)

GIACALONE. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le imprese di piccola pesca (natanti con stazza inferiore a cento tonnellate) della provincia di Trapani lamentano una gravissima crisi economica imprenditoriale, essendo le normali attività di pesca costiera impedita dal perdurare ormai da più mesi di condizioni metereologiche avverse;

la sussistenza di almeno duemila famiglie dipende da tale settore imprenditoriale;

gli stessi operatori chiedono, al fine di attenuare lo stato di malessere attuale, il congelamento degli oneri previdenziali, l'accesso al credito agevolato e l'abbattimento al cinquanta per cento dell'attuale costo carburante;

il sindaco della città di Trapani ha già chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale —:

quali iniziative intenda intraprendere per attenuare lo stato di disagio, rasserenando imprenditori e operatori di tale settore vitale per l'economia della provincia trapanese. (4-07068)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da tempo si pone il problema del Sep, questione che viene sempre rinviata per l'evidente incertezza rispetto alle prospettive (permanenza del pubblico o privatizzazione);

il mantenimento di tale situazione di stallo permette a deputati dell'opposizione di sollevare il problema occupazionale pur essendo favorevoli alla privatizzazione del medesimo servizio —:

quando e con quale indirizzo il Governo intenda prospettare le scelte in riferimento al Sep. (4-07069)

GIORGIO PASETTO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le raccolte di fondi per la ricerca scientifica, organizzate tramite trasmissioni televisive, sono soggette al regime ordinario dell'Iva, così come tutte le spese che gruppi di ricerca sostengono per apparecchi, reagenti e quant'altro indispensabile per il lavoro di base, sono gravate da tale imposizione e solo per gli apparecchi più importanti, a seguito di una farraginoso pratica, si può ottenere una riduzione del prelievo del tre per cento;

i fondi assegnati dall'Unione europea per gli stessi scopi ed alle medesime persone sono invece esenti da tale tassazione, in base all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, per il quale è sufficiente un semplice timbro sul modulo d'ordine per ottenere l'esenzione —:

se intenda introdurre provvedimenti tesi a favorire la totale o graduale esenzione dall'Iva di tutte le spese per la ricerca scientifica, al fine di incrementarne gli stanziamenti, che in Italia non possono assolutamente considerarsi sufficienti. (4-07070)

BERGAMO. — *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da organi di stampa regionale risulta che nei giorni scorsi due persone sono state denunciate perché sorprese a cacciare presumibilmente nel territorio del Parco del Pollino, in Calabria, dal corpo forestale dello Stato delle stazioni di Mormanno, Morano Calabro, Saracena e Paspasidero;

i due, Leonardo Francomano e Angelo Trocino, sono stati fermati in un'area confinante con il parco del Pollino, dove, peraltro, non sono stati collocati gli appositi cartelli indicanti il perimetro del parco, con i relativi divieti;

la legge quadro che istituisce le aree protette contiene una norma precisa che riguarda la pubblicazione del perimetro attraverso cartelli, affinché si possano rispettare le regole;

già in diverse occasioni, anche a mezzo di atti di sindacato ispettivo, l'interrogante ha fatto rilevare al Ministro dell'ambiente le inadempienze degli organi amministrativi dell'ente Parco del Pollino;

le diverse denunce formulate sono invece cadute nel vuoto, per cui continuano a perpetrarsi confusioni e contraddizioni che provocano gravissimi disagi ai cacciatori ed ai cittadini in genere, i quali, spesse volte, sono perseguiti dalle forze dell'ordine per grave omissione e inottemperanza alle leggi da parte di chi gestisce l'ente —:

quali definitive, idonee iniziative intendano adottare al fine di « convincere » gli amministratori dell'ente Parco nazionale del Pollino a delimitare opportunamente l'area in questione, per evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari che si risolvono tutti in favore dei denunciati a causa della mancata perimetrazione del territorio protetto. (4-07071)

SICA e SINISCALCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'importanza del risparmio per l'economia del nostro territorio è indiscutibile. Tutte le cautele messe in atto da dispositivi di legge e le raccomandazioni ad oggi disposte dagli istituti preposti alla vigilanza, Banca d'Italia e la stessa Consob, non risultano ancora sufficienti a scongiurare gli effetti di un uso improprio e fraudolento della raccolta del risparmio;

la vigilanza esercitata da Consob e Banca d'Italia definisce le regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento dell'attività d'intermediazione mobiliare alle quali le Sim e gli agenti di cambio sono stati autorizzati.

L'obiettivo perseguito con tale regolamento è la trasparenza del mercato e la tutela degli operatori, con particolare riguardo ai sottoscrittori. L'insufficienza della vigilanza, che in molti casi non è costante e periodica, determina che la intermediazione non sempre è esercitata con criteri di trasparenza e correttezza, tanto da dissipare quel patrimonio derivante dalla raccolta di depositi fiduciari. I sottoscrittori meno resistenti, come le famiglie, si ritrovano privati dei loro patrimoni, come nel caso verificatosi a Napoli per l'agenzia di cambio « Renato ed Eugenio de Asmundis » e la Sim « Professione e Finanza »;

nel settembre del 1991, quale proiezione dell'agenzia di cambio de Asmundis, sulla spinta della legge n. 1 del 1991, fu costituita la Sim « Professione e Finanza », presieduta dal dottor Antonio Gioffredi, con amministratore delegato Antonio de Asmundis, che già dall'ultimo decennio svolgeva insieme a Guido de Asmundis un ruolo di primaria importanza nell'agenzia di cambio. La Sim ebbe, sin dalla nascita, sede in Napoli, piazza Bovio 8, stabile che ospitò in seguito gli uffici della stessa agenzia di cambio de Asmundis. L'agenzia di cambio, al momento della costituzione della Sim, versava già in precarie condizioni finanziarie, come hanno ammesso dinanzi ai giudici della sezione fallimentare del tribunale di Napoli i de Asmundis, e di fatto ha trasferito gran parte del risparmio fiduciario alla Sim, che utilizza non solo i fondi dell'agenzia, ma anche lo stesso *staff* organizzativo, non osservando così quella norma prudenziale che vieta agli agenti di cambio di svolgere la propria attività di negoziazione se soci o amministratori o dirigenti di una Sim;

il doveroso controllo degli organi preposti alla vigilanza, se effettuato in tempi utili, avrebbe certamente rilevato le anomalie contabili ed amministrative in essere, come di fatto è stato rilevato nell'ispezione del 10 aprile 1996, disposta dalla Consob, sull'attività dell'agente di cambio Guido de Asmundis;

il difetto di controllo perdurerà per tutto il periodo operativo della Sim, per-

mettendo così che i risparmiatori finissero nelle mani dei componenti del consiglio di amministrazione. Come risulta dai provvedimenti adottati dal tribunale di Napoli, gli stessi, svolgendo un ruolo primario in entrambe le attività, confondendo le scritture e determinando in modo del tutto casuale l'appartenenza della sottoscrizione ora ad una società ora all'altra, non rispettando quelle norme di comportamento che vogliono la definizione del rapporto e la chiara trasparenza della operatività stessa, hanno potuto appropriarsi, per usi del tutto diversi delle attività di intermediazione mobiliare, dei fondi raccolti ad uso e consumo propri;

con sentenze emesse dalla sezione fallimentare del tribunale di Napoli in data 15 maggio 1996, 6 giugno 1996 e 17 luglio 1996 sono stati dichiarati falliti la Sim, lo studio de Asmundis, Guido ed Antonio de Asmundis ed altri. Nella sentenza del 17 luglio 1996, il tribunale riconosce la commistione avvenuta fra lo studio e la Sim, ma di fatto non riconosce ai creditori dello studio, che non per loro diretta volontà si trovano ad essere tali, il diritto di recupero del loro credito. Questi devono seguire la procedura fallimentare, mentre per i clienti della Sim, messa in liquidazione coatta, il credito da loro reclamato sarà riconosciuto, in parte, dal fondo di garanzia per il risparmio;

la disparità di trattamento che si profila ha fatto sì che i risparmiatori si siano associati, fondando la Atri. Gli obiettivi dell'associazione sono il raggiungimento del giusto diritto di essere tutelati per quanto riguarda il recupero delle loro proprietà mobiliari e che si prenda atto della necessità di una maggiore tutela del risparmio;

è evidente la necessità di porre in atto ogni azione possibile affinché i creditori della Sim e della agenzia di cambio di fatto recuperino i loro crediti in pari misura, senza distinzione di trattamento, considerando che, se sono state possibili osmosi di capitali fra le due società, non ottemperandosi alle norme di trasparenza, non si

può far gravare onerosamente tale difetto sui clienti, che nulla sapevano delle difficoltà economiche delle sopradette, sicuri sempre della giustizia e veridicità dei bilanci —:

se intendano:

1) controllare che ogni strumento di tutela per il risparmio sia stato di fatto messo in atto per quanto concerne l'attività pregressa sia della Sim quanto della agenzia di cambio, e che non siano altresì state trascurate quelle norme di visibilità e trasparenza, atte a rendere il mercato sicuro, soprattutto per i risparmiatori che non hanno nozioni commerciali tali da poterli rendere consapevoli ed in grado di valutare i rischi;

2) valutare attentamente la necessità di ridiscutere la materia di controllo e vigilanza tale da impedire che altri episodi come il citato possano minare la fiducia dei risparmiatori e far sì che si determinino i controlli cadenzati e ricorrenti, da stabilire per legge. Questo al fine di evitare che l'assenza di regole sui tempi determini la possibilità per le società di operare impropriamente non rispettando i dettami legislativi, le raccomandazioni sulla trasparenza e la gestione prudentiale dei patrimoni loro affidati. (4-07072)

GRILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico si è proceduto all'inquadramento del personale delle ex categorie quarta, quinta e sesta, nell'area operativa; per i dipendenti dattilografi e coadiutori, ex quarta categoria, sono insorte molte problematiche correlate alla originaria collocazione, non corrispondente o equivalente nel nuovo inquadramento;

i dattilografi ed i coadiutori *ex* quarta categoria, in disprezzo dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, sono stati applicati in settori di produzione con mansioni riconducibili a profili ed a funzioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti ed assolutamente non equivalenti alle ultime effettivamente svolte in totale disprezzo dell'articolo 2103 del codice civile che consente la utilizzazione del personale a mansioni diverse purché queste restino nell'ambito della equivalenza professionale;

la sede Sicilia ha operato nel novembre 1995 una mobilità collettiva di ufficio dai settori amministrativi ai settori di produzione, trasferendo quasi tutti gli *ex* quarta categoria al Cuas, al Cmp ed alla filiale Palermo;

tale mobilità era giustificata da esigenze di personale e di servizio e nei limiti dell'assegnazione di ciascun ufficio di produzione di nuova destinazione;

in data successiva a tale mobilità si è proceduto a trasferire tutti i dipendenti che, in assegnazione ad altri uffici, risultavano distaccati al Cuas;

recentemente la sede Sicilia ha avviato le procedure per una nuova mobilità collettiva d'ufficio dai settori di produzione, con eventuale trasferimento alla filiale di Palermo, che ha già proceduto alle assegnazioni definitive del proprio personale, o di altre filiali;

tale nuova procedura di mobilità appare all'interrogante non giustificata e particolarmente penalizzante per i dipendenti trasferiti al novembre del 1995 dai settori amministrativi di *staff* a quelli di produzione con l'assegnazione al Cuas;

la nuova mobilità dovrebbe riguardare solo quelle risorse eccedenti nelle aree di *staff* della sede e non quelle che già prestano servizio in aree operative e di produzione che hanno già subito una mobilità;

al fine di accertare le irregolarità lamentate e per evitare uno spiacevole

contenzioso con l'ente Poste da parte degli interessati, è opportuna una rigorosa inchiesta —;

quali iniziative si intendano adottare per ripristinare legalità e trasparenza, per ristabilire ordine nel rispetto delle leggi e dello statuto dei lavoratori e per ridare serenità a quei dipendenti, che con abnegazione e qualificata professionalità, compiono il loro dovere al servizio della collettività. (4-07073)

LUMIA, GIACALONE e RABBITO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

è stata rilevata una generalizzata evasione tributaria degli ufficiali giudiziari negli Unep di tutta Italia;

sino ad oggi, pochi uffici Nep sottopongono a ritenuta d'acconto tutte le indennità di trasferta percepite dal personale, sulla base del comma 4 dell'articolo 48 del testo unico sulle imposte dirette, mentre centinaia di ufficiali giudiziari dirigenti presso le Corti di appello, i tribunali e le preture hanno ommesso e continuano ad omettere di ritenere e versare l'Irpef sulle trasferte percepite dai collaboratori e dagli assistenti dei rispettivi Unep;

sia il profilo professionale di appartenenza che la Suprema Corte di Cassazione prevedono espressamente il compito di sostituire d'imposta per l'ufficiale giudiziario dirigente;

appare grottesca la situazione attuale, se si considera che solo i piccoli uffici applicano la ritenuta d'acconto, mentre i grandi Unep presso le Corti di appello (ad esempio Roma, Milano, Torino, Napoli, Catania eccetera) non tassano le indennità di trasferta;

a seguito di ciò si è creata una forte disparità di trattamento tributario tra i dipendenti della stessa amministrazione, in

violazione dei principi dettati dagli articoli 3 e 97 della Costituzione —:

quali atti e provvedimenti gli interrogati intendano adottare per eliminare definitivamente l'ingiusta disparità di trattamento tributario tra il personale degli Unep del Paese;

se non ritengano sia il caso di richiamare ad una maggiore attenzione e ad un puntuale ed incisivo adempimento dei propri doveri istituzionali l'ispettorato generale del ministero di grazia e giustizia che, pur conoscendo con le ispezioni triennali gli Unep evasori, avrebbe omesso di segnalare le violazioni ai competenti uffici tributari, con l'aggravante di voler favorire — secondo quanto risulta agli interroganti — quelle sedi Unep nelle quali l'ufficiale giudiziario svolge anche la funzione ispettiva, non assicurando, pertanto, l'imparzialità dell'amministrazione. (4-07074)

BATTAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le poste italiane hanno emesso tre francobolli in memoria rispettivamente di Teresa Gullace, Anna Magnani ed Aldo Fabrizi, in memoria del tragico episodio, narrato nel film « Roma città aperta », dell'uccisione della Gullace;

Aldo Fabrizi interpreta il ruolo del « laico » sacerdote don Giuseppe Morosini, medaglia d'oro per i meriti partigiani, barbaramente assassinato dalla forze nazifasciste —:

se non ritenga opportuno che, in occasione del prossimo 3 aprile 1997, ricorrenza della morte di Morosini, venga emesso un quarto francobollo in memoria dell'eroico sacrificio a completamento della serie. (4-07075)

VALPIANA e NARDINI. — *Al Ministro degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella XII legislatura, il Senato e la Camera hanno approvato atti di indirizzo

che impegnavano ad una moratoria unilaterale sulla produzione e sul commercio delle mine antipersona;

il Ministro degli affari esteri, Lamberto Dini, nell'intervento svolto il 26 settembre 1996 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato l'impegno dell'Italia a rinunciare definitivamente alla produzione ed all'esportazione di mine antipersona e ad avviare la distruzione degli ordigni esistenti;

sono attualmente all'esame della Camera proposte di legge sulla messa al bando totale delle mine —.

quale sia la consistenza delle scorte di mine in possesso delle forze armate italiane;

se sia autorizzata l'esportazione di mine anticarro da parte di ditte italiane verso paesi esteri;

se e quando sarà avviata la distruzione delle scorte di mine italiane esistenti. (4-07076)

VALPIANA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

le grandi industrie, in particolare dei settori tessile, abbigliamento e calzature, delocalizzano le attività dei contoterzisti soprattutto verso Paesi che usano e sfruttano i bambini, costretti a lavorare in condizioni economiche e di sicurezza assolutamente inaccettabili;

è indispensabile creare una rete di protezione contro l'uso della manodopera minorile e contro la differenza di protezioni dei diritti fondamentali dei lavoratori;

da più parti si auspica l'introduzione di una « clausola sociale », accompagnata dall'incentivazione della produzione socialmente sostenibile di quei Paesi che si impegnano ad elevare gli *standard* sociali dei loro lavoratori, e del divieto di importa-

zione di merci di quelle imprese che producano con sfruttamento di minori —:

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano in merito alla « clausola sociale » ed agli scambi internazionali che assicurino strategie di sviluppo umano e materiale, nel rispetto e nella promozione dei diritti dei lavoratori e dei minori.

(4-07077)

DILIBERTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione parlamentare n. 4-04435, pubblicata sull'allegato B ai resoconti della seduta del 21 ottobre 1996 (n. 79), a proposito della urgenza di procedere alla riquotatura degli argini del fiume Crostolo e al consolidamento dell'argine maestro del Po in corrispondenza dei comuni rivieraschi di Boretto, Brescello, Guastalla, Gualtieri e Luzzara, a protezione di quelle comunità già gravemente colpite dalla grande piena del 1994, si chiedeva se il Governo non intendesse intervenire per correggere l'operato inadeguato e irresponsabile dell'Anas e del Magistrato del Po e ottenere così, finalmente, l'effettivo avvio, da parte degli enti competenti, delle opere necessarie;

con lettera del 17 dicembre 1996 a firma del Ministro dei lavori pubblici Paolo Costa, il Governo rispondeva comunicando che l'Anas, con nota n. 1809-1889 dell'11 novembre 1996, aveva già comunicato che si era provveduto alla rielaborazione dei progetti di ricostruzione in oggetto;

in tale lettera, così come nella nota dell'Anas, nessuna data veniva indicata in relazione all'effettivo e concreto inizio dei lavori di consolidamento e di riquotatura;

resta così del tutto incompleta e insoddisfacente la risposta del Governo che, anzi, nella misura in cui ripete quanto già altre volte comunicato dagli enti competenti, aggrava lo stato di tensione e di malcontento già presente, a buon motivo, tra quelle popolazioni —:

se non intenda finalmente obbligare gli enti responsabili a definire i termini reali dell'inizio e della durata dei lavori e farne avere comunicazione ai comuni interessati. (4-07078)

DANESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente;

la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perché in questo modo ogni Stato può violare la sovranità di un altro, ignorando le norme internazionali che impongono di attendere in caso di procedimento pendente;

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, all'autorità centrale ministero di grazia e giustizia — ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza familiare era stata fissata a Roma; per altro, la signora Liana Andretti aveva abbandonato la casa coniugale, conducendo con sé il figlio in Australia (che all'epoca aveva poco più di cinque anni, sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente ed all'affetto della famiglia);

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre

1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo *fax* solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio; sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il De Martino fu costretto dalle circostanze a fuggire dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995 la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, (112, *Thornely Street* Marrickville);

l'istanza trasmessa dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari - atteso che il minore era stato rintracciato nelle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale - il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale dell'1 settembre 1995, si costituiva il De Martino, comparso personalmente;

il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e la conseguente emissione dell'ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto, dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 dello stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, irrinunciabilità ed indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte

quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore-rapitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dell'Aja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendo cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno né la residenza, né, conseguentemente, la competenza, territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo costituisce la norma del diritto del minore ad essere ascoltato nella procedura che lo riguardano;

l'articolo 13, comma 2, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento delle capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è, da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano, a quanto risulta all'interrogante complessivamente falsa), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se risulti che l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nella persona del consigliere Simeoni, il 13 settembre 1995, a tarda sera, ebbe un colloquio telefonico e

trasmise *fax* all'avvocato Mazzacane di Bari, procuratore legale della signora Andretti;

se corrisponda a verità che, all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponde a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore dottor Giarusso non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. rif. 663490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella, del tribunale dei minori di Roma, l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulti che il De Martino, trovando improvvisamente la signora Andretti nell'istituto dove era rinchiuso il figlio, abbia chiamato i carabinieri e all'arrivo del comandante della stazione di Passoscuro, brigadiere Nieddu, abbia trovato quest'ultimo completamente reticente alle sue richieste;

se corrisponda a verità che il brigadiere Nieddu avesse nella sua cartellina un

foglio con il timbro dell'ambasciata australiana, se stesse eseguendo precise direttive e, in caso affermativo, da chi fossero stati impartiti quegli ordini e per quali motivi;

se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha più visto suo figlio (per l'indisponibilità del governo australiano e l'indifferenza dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi.

(4-07079)

PORCU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un recente provvedimento del Parlamento prevede la dismissione del carcere di massima sicurezza dell'isola dell'Asinara, destinata a diventare sede di parco;

una consistente aliquota di personale del corpo di Polizia penitenziaria dovrà essere ricollocata presso altri Istituti di pena —:

quali interventi abbia predisposto o stia predisponendo per assicurare la permanenza sul territorio regionale degli agenti di Polizia penitenziaria che attualmente prestano servizio all'Asinara;

quale sia, in particolare, lo stato delle procedure per la riapertura del carcere di Alghero (Sassari), già prevista e successivamente rinviata nonostante l'esecuzione di opere di ammodernamento e ristrutturazione.

(4-07080)

PORCU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la commissione ministeriale che rilascia le idoneità per l'insegnamento e le supplenze nei conservatori di musica attribuisce ai candidati un punteggio com-

plessivo di ventiquattro punti, riguardanti titoli artistici, culturali e professionali, ed esprime un non meglio precisato « giudizio globale », inappellabile nel merito;

tale meccanismo non tiene conto dei titoli di studio, degli eventuali anni di insegnamento e di altri parametri oggettivi (invalidità, servizio militare, eccetera), provocando gravi disparità di trattamento, soprattutto a danno dei candidati provvisti di titoli di studio —:

se non ritenga necessario rivedere i criteri di assegnazione dei punteggi, prevedendo in particolare un tetto minimo ed uno massimo per la valutazione di un concerto od una composizione, come già avviene per i corsi sperimentali di musica nella scuola media;

se non reputi infine opportuno esaminare la possibilità di far svolgere i concorsi su base regionale, con commissioni composte da docenti dei conservatori esistenti nella regione ed integrati da un commissario governativo, in modo da assicurare maggiore trasparenza alle procedure, senza nel contempo, rinunciare all'ingresso in conservatorio di artisti prestigiosi, mantenendo in vigore il criterio di chiamata per « chiara fama ». (4-07081)

PORCU. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto di Alghero-Fertilia (Sassari) è sprovvisto delle dotazioni di sicurezza necessarie a consentire l'atterraggio notturno, in determinate condizioni, degli aerei di linea e di quelli eventualmente in transito;

in particolare, l'atterraggio degli aeromobili risulterebbe impedito a causa della mancata illuminazione di una limitata superficie di terreno (di proprietà pubblica) adiacente alla pista;

in base a statistiche aggiornate, e per effetto della situazione sopra descritta, le autorità di controllo del volo sono costrette a dirottare ogni anno ben quindici aerei

con destinazione Alghero - Fertilia verso lo scalo di Cagliari - Elmas, all'estremità sud dell'isola, con conseguenti gravi disagi per i passeggeri, che possono far ritorno alle loro abitazioni solo nelle prime ore del mattino, e con costi aggiuntivi per le stesse compagnie —:

se non ritenga necessario un intervento del Ministero che, anche promuovendo opportune intese con altre parti interessate, possa rendere concretamente agibile l'aeroporto di Alghero-Fertilia, garantendo, nello stesso tempo, oltre che la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, condizioni di certezza e di affidabilità per l'utenza. (4-07082)

DAMERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

si è constatato il ripetuto verificarsi, in occasione di piogge anche di limitata portata, di situazioni franose sulla strada statale n. 337 della Valle Vigezzo nel Verbano-Cusio-Ossola, ciò che ha provocato da ultimo l'interruzione della stessa nel territorio di Malesco mentre in precedenza uno smottamento di circa quindicimila metri cubi di massi e detriti era avvenuto in località Quartavola di Masera;

la statale Vigezzina è arteria di notevole traffico con Domodossola e costituisce itinerario internazionale di collegamento tra Italia e Svizzera e va posta quindi in definitiva sicurezza —:

se sia a conoscenza della situazione e quali azioni, concordate con Anas e regione, siano previste e determinate per dare soluzione al problema. (4-07083)

VALPIANA, PEZZONI, LECCESE, ALBANESE, DANIELI, MANTOVANI, NARDINI, VENDOLA, PISTONE, PISAPIA, GALDELLI, DE CESARIS, MORONI, SCOZZARI, SERVODIO e SAIA. — *Ai Mi-*

nistri del tesoro, degli affari esteri e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la Banca mondiale e la Interamerican Development Bank hanno finanziato, per un ammontare di un miliardo e 740 milioni di dollari, la diga e la centrale idroelettrica di Yacyretà, sul fiume Paranà, al confine tra Argentina e Paraguay;

l'impatto ambientale e sociale della diga e delle infrastrutture connesse, collegati al riempimento del bacino ed allo spostamento forzato di migliaia di abitanti delle zone limitrofe, è stato estremamente elevato. Ciononostante, va constatata con preoccupazione l'inerzia delle due banche e delle autorità locali riguardo le necessarie misure correttive e di risarcimento per i danni subiti dalle comunità locali;

le due Banche, in occasione del progetto di Yacyretà, avrebbero violato molte delle loro stesse linee-guida in tema ambientale, energetico e sociale, con l'aggravante di aver voluto a tutti i costi finanziare il progetto, nonostante esistessero valide alternative con costi socio-ambientali estremamente inferiori;

in considerazione di questi ed altri elementi, le comunità locali paraguaiane hanno intentato un ricorso presso l'Inspection Panel della Banca Mondiale ed il presidente della Interamerican Development Bank, per iniziare una procedura di ispezione e di accertamento delle responsabilità dei due organismi finanziari internazionali;

tra l'altro, il consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale dovrà discutere nelle prossime settimane l'eventuale approvazione della procedura di ispezione, autorizzando così il Panel ad iniziare i suoi lavori di indagine —:

quale sia stato il comportamento dei nostri rappresentanti presso Bm e Idb, a fronte degli evidenti ritardi ed omissioni registrati nel corso dell'esecuzione del progetto in premessa;

quale sia la posizione del Governo e dei nostri rappresentanti presso Bm ed Idb

sulla richiesta d'ispezione promossa dalle comunità locali coinvolte dal progetto;

se non ritenga di dover assumere una posizione di tutela degli interessi delle comunità locali e per il rispetto dei loro diritti;

quali siano le aziende italiane impegnate nell'esecuzione del progetto, se risultino aziende coinvolte in « tangentopoli » o negli scandali della « malacooperazione », e in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati presi per assicurare la trasparenza e la correttezza del progetto;

se non ritenga di dover tutelare e rafforzare le funzioni ed il mandato del meccanismo d'ispezione presso la Bm e l'Idb. (4-07084)

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

si aggrava sempre più il dissesto idrogeologico, causato dalle recenti ondate di maltempo, in varie località del comune di Belvedere marittimo, centro situato in provincia di Cosenza;

in tali località si sono verificati movimenti franosi di ingenti dimensioni, arrivando persino, in località San Nicola, a lesionare un fabbricato e ad ostruire completamente la strada comunale, tranciando pure le tubazioni dell'acquedotto, nonché interrompendo la linea elettrica;

in altre località dello stesso comune risultano tuttora impercorribili alcune strade, e ciò procura gravi disagi per le numerose famiglie residenti in dette località;

da un sopralluogo effettuato dai dirigenti dell'ufficio del Genio civile di Cosenza, si desume che il costo complessivo dei necessari lavori di ripristino delle strutture danneggiate ammonta a circa seicentocinquanta milioni di lire;

allo stato l'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria ha autorizzato

il comune a redigere una perizia per un importo di lire centocinquanta milioni, per l'esecuzione dei lavori più urgenti;

altre gravi situazioni si registrano in numerosi altri centri del Tirreno cosentino, quali Paola, Cetraro, San Lucido, Guardia Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Acquappesa, Bonifati, Amantea, Fuscaldo e Verbicaro;

difatti, a causa dei temporali predetti e delle ultime violente mareggiate, alcuni litorali sono stati letteralmente flagellati ed invasi dai marosi, riportando notevoli danni a varie strutture —:

quali immediati ed urgenti provvedimenti intendano adottare per far sì che le popolazioni interessate possano riprendere a vivere normalmente, atteso che, in episodi analoghi, gli interventi a sostegno delle popolazioni sono, ancora, ben lungi dall'essere attuati;

se non ritengano utile avviare i necessari lavori di consolidamento dei litorali tirrenici cosentini, per scongiurare nuovi e più gravi situazioni di pericolo e disagio.

(4-07085)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del 23 dicembre 1996 la Corte di assise di Palmi ha assolto tutti gli imputati del cosiddetto « processo Enel » per non aver commesso alcuno dei fatti loro attribuiti;

già i pubblici ministeri avevano richiesto, con la requisitoria finale, l'assoluzione per i cosiddetti « reati ambientali », che avevano determinato la competenza della Corte di assise;

si è concluso così il primo grado di giudizio di un processo che ha suscitato molte polemiche, poiché l'esercizio dell'azione penale è coinciso con l'abbandono di ogni proposito di realizzazione della centrale elettrica nella piana di Gioia Tauro; sicché nei fatti è stato il pubblico

ministero a decidere che il progetto non doveva essere realizzato, in luogo degli organi istituzionali competenti in tale materia; il che non fa piacere neppure a coloro che, come il sottoscritto, si sono battuti contro la centrale, non essendo conforme ai principi di legalità l'ottenere un risultato attraverso l'utilizzo di attività impropria rispetto ai fini perseguiti e raggiunti;

il processo ha determinato, altresì, sconvolgimenti e drammi negli assetti societari ed imprenditoriali di numerose aziende; ha lasciato senza lavoro forse un migliaio di persone; ha causato danni irreversibili all'economia della Piana, ed ha infine determinato notevoli spese a carico delle finanze dello Stato;

tali spese sono riconducibili all'attività di indagine, che ha visto impegnato un intero gruppo di investigatori composti da ufficiali, sottufficiali e militari, oltre ad un manipolo di consulenti e sostituti procuratori della Repubblica;

vanno altresì ricomprese tra le somme spese quelle necessarie per il sequestro e la conseguente custodia dei cantieri; e quelle a carico dello Stato per la cassa integrazione guadagni, le spese di custodia per gli imputati catturati; quelle di trasferta per atti di indagine e processuali, fino a quelle di soggiorno e di presenza per i componenti della Corte di assise, che ha frugato a lungo e dappertutto prima di convincersi che nulla di quanto ipotizzato dall'accusa consentiva di ritenere che fossero stati commessi reati, dal momento nel quale la centrale di Gioia Tauro venne pensata sino alla mattina nella quale un nugolo di carabinieri, poliziotti, finanzieri appoggiati da elicotteri, unità navali e terrestri sottoponeva a sequestro i cantieri Enel di Gioia Tauro —:

se il Ministro di grazia e giustizia abbia notizia di quanto sopra;

quale sia la spesa viva complessivamente fino ad oggi sostenuta per l'intero procedimento Enel, a partire dal primo atto di indagine e fino alla data di emis-

sione della sentenza di primo grado, in riferimento a tutte le poste produttive di spesa inerenti, a qualsiasi titolo, il processo « Enel »;

se abbia altresì intenzione di richiedere agli altri Ministri competenti (dell'industria, del lavoro, del tesoro) quali siano le spese per la mancata realizzazione del progetto, a vario titolo gravanti sul bilancio dello Stato;

come infine ritenga di anticipare le certe richieste di risarcimento, per svariati miliardi, che le aziende, molte delle quali decotte ed in via di fallimento, avanzeranno a parziale ristoro dei danni subiti a causa dell'iniziativa giudiziaria. (4-07086)

VITALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il personale Unep fa parte del personale amministrativo giudiziario;

per ottenere i benefici già concessi al personale di altro settore viene costretto a ricorrere alla giustizia amministrativa;

il notevole ritardo con cui sono stati riconosciuti i profili professionali ha provocato danni ai dipendenti che sono stati collocati a riposo, che non hanno potuto ottenere il riconoscimento giuridico del livello corrispondente alla professionalità ed all'anzianità conseguite;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 ha istituito il profilo professionale (n. 292) di funzionario Unep, ottava qualifica funzionale, e, a sei anni di distanza, l'Amministrazione non ha provveduto a stabilire l'organico, né il criterio di inquadramento, lasciando tutta la categoria al settimo livello funzionale, a spregio dell'anzianità e delle responsabilità indiscutibili del personale operante;

alla richiesta sindacale ex articolo 4 della legge 241 del 1990, diretta dagli organi competenti ministeriali in data 1° febbraio 1996, non sono stati forniti gli elementi relativi al nome del responsabile

amministrativo, né sono stati messi a disposizione gli atti del procedimento in ordine all'inquadramento dovuto al personale degli ufficiali giudiziari;

occorre dunque denunciare una palese sperequazione nei confronti del personale degli uffici giudiziari e degli assistenti Unep in ordine al mancato adeguamento del compenso mensile ex legge n. 14 del 1991, riconosciuto al personale delle cancellerie con legge n. 525 del 1996 —:

se si giustifichi tale disparità di trattamento considerato tra l'altro che è stata a suo tempo presentata al Senato una proposta di legge (n. 2185) dall'onorevole Corleone (X legislatura);

come possa sostenersi l'esclusione se si considera che destinatari dell'adeguamento sono anche gli operatori Unep, categoria compresa nella legge n. 14 del 1991 che istituiva il compenso anche per le altre due categorie del settore Unep;

cosa abbia fatto e cosa intende fare il Governo per esaminare la posizione delle categorie escluse, in adempimento dell'impegno assunto in data 3 ottobre 1996 presso la Commissione giustizia della Camera del sottosegretario di Stato onorevole Corleone. (4-07087)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.* — Per sapere — se di fronte alle gravi documentate denunce de *Il Giornale* sugli illeciti e sullo spreco del pubblico denaro nella amministrazione della difesa, non si ritenga di aprire una severa e celere inchiesta per accertare la verità, colpire i responsabili e recuperare le somme sottratte al pubblico erario;

se non ritenga il Governo che bisogna dire basta ai fenomeni di spreco del denaro, agli illeciti, alle ruberie e dare l'esempio con punizioni esemplari, che siano di monito e di insegnamento. Non essendo più tollerabile che il pubblico denaro venga sottratto in modo squallido e che impu-

nemente vi sia chi si arricchisce e fa una vita da « nababbo », mentre i cittadini vengono perseguitati da un fisco vorace ed esoso. (4-07088)

NARDINI e CANGEMI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in una lettera aperta inviata al prefetto di Treviso, Corrado Spadaccini, il maresciallo della Guardia di finanza Oscar D'Agostino, segretario regionale veneto dell'Associazione progetto democrazia in divisa, ha denunciato un utilizzo scorretto delle pattuglie di pubblica utilità 117 »;

« per ben due volte - si legge nella lettera - il 18 dicembre scorso e il 23 gennaio, alle 21,30 e alle 21,45, si sono recate presso la mia abitazione privata pattuglie del 117. Per fare cosa? ... per notificarmi atti che mi riguardavano »;

gli atti citati erano il decreto relativo all'archiviazione del procedimento penale a carico del maresciallo per omessa presentazione in servizio; il secondo atto riguardava la riunione della commissione di disciplina in programma il 31 gennaio a Venezia (nei confronti del sottufficiale è stato aperto un procedimento disciplinare su un fatto archiviato dalla procura militare di Padova);

non si capisce la necessità di notificare a tarda sera atti nelle abitazioni private del maresciallo D'Agostino (creando agitazione nei familiari), essendo il sottufficiale facilmente reperibile dai comandi presso la caserma dove presta servizio;

appare inoltre fuori luogo l'utilizzo delle pattuglie del « 117 », che notoriamente devono intervenire in casi di emergenza;

il comando della Guardia di finanza non ha mai gradito il lavoro dell'Associazione di cui il maresciallo D'Agostino è segretario regionale —:

se non ravvisino, nel disinvolto uso delle pattuglie « 117 » a fini interni del corpo delle Fiamme Gialle, un uso inappropriato delle stesse;

quali iniziative intenda assumere per garantire il diritto di associazione previsto dalla Costituzione anche per i militari e se non ritenga necessario dare una risposta profondamente diversa a questa elementare esigenza democratica, evitando il ricorso a provvedimenti disciplinari vessatori ed inaccettabili. (4-07089)

BOCCHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in Italia il collezionismo delle carte telefoniche, diffusosi in ritardo rispetto ad altri Paesi, sta vivendo un momento di grande entusiasmo, ma anche di tumultuosa espansione;

in base ad un accordo risalente all'ottobre 1993 tra l'allora Sip, oggi Telecom Italia, e l'allora Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, oggi ente pubblico economico Poste italiane, dal gennaio del 1994 la vendita delle carte telefoniche prepagate avviene anche tramite tutti gli uffici postali italiani;

dal 7 febbraio 1994 l'accordo è stato esteso alla vendita delle carte telefoniche da collezione — ufficialmente definite ordinarie, tematiche, speciali e pubblicitarie — tramite anche numerosi sportelli filatelici delle Poste italiane;

dal maggio 1994 Telecom Italia, allora ancora Sip, è entrata ufficialmente nel settore collezionistico con la vendita diretta in alcune manifestazioni nazionali ed estere o con la pubblicazione di un catalogo quadrimestrale per la vendita per corrispondenza delle carte telefoniche da collezione emesse nel quadrimestre precedente;

l'espletamento del servizio di vendita per corrispondenza viene effettuato con grande ritardo e frequentemente le richieste dei collezionisti, ai quali è chiesto il

pagamento anticipato, vengono evase parzialmente o non vengono evase *in toto* a causa dell'esaurimento delle scorte;

difficilmente è possibile acquistare le carte telefoniche da collezione — per altro oggi esse sono definite nuovamente « schede », con una terminologia incomprensibile all'estero — presso gli sportelli filatelici delle Poste italiane, che ne risultano quasi sempre sforniti;

viceversa, sul mercato collezionistico le nuove carte telefoniche vengono offerte contestualmente alla loro emissione, con anticipo di mesi sull'offerta fatta da Telecom Italia tramite il catalogo quadrimestrale, ad un prezzo usualmente triplo rispetto al valore nominale;

inevitabilmente, nel giro di uno o due anni la prevista fase di assestamento del collezionismo potrebbe trasformarsi, soprattutto a causa di fenomeni speculativi e della difficoltà dei collezionisti di procurarsi le carte, in una crisi irreversibile, gravemente nociva anche per l'immagine istituzionale e per i ritorni economici di Telecom Italia —:

se non ritenga urgente e necessario che:

a) Telecom Italia elabori tempestivamente precise strategie il cui obiettivo prioritario sia l'evoluzione ed il consolidamento del sistema collezionistico nazionale delle carte telefoniche, senza sottovalutare che molte compagnie telefoniche estere vanno incrementando la prenotazione e la presenza sul mercato italiano, anche a livello di emissione di carte telefoniche;

b) per l'elaborazione di tali strategie sia opportuna la creazione di un organismo consultivo, analogo alla consulta per la filatelia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale, pur nominato da Telecom Italia e pur operando in seno a Telecom Italia, possa raccogliere il contributo di esperienza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che sulla concessionaria Telecom Italia ha compiti di indirizzo e di vigilanza, e di alcuni qualificati esperti dell'organizzazione,

della comunicazione, del collezionismo e del commercio delle carte telefoniche da collezione;

c) si provveda ad una tempestiva precisa definizione dei programmi annuali di emissione di tutte le schede telefoniche di Telecom Italia, definizione da adottarsi con almeno un anno di anticipo su quello di emissione, salvo interventi di integrazione per avvenimenti ed esigenze non prevedibili;

d) la tiratura di tutte le nuove schede telefoniche sia aumentata in modo tale da assicurare una capillare tempestiva distribuzione sia tramite la rete commerciale di Telecom Italia, negozi sociali e negozi InSip, sia tramite tutti gli sportelli filatelici delle Poste italiane;

e) il numero delle emissioni ed il valore nominale delle schede pubblicitarie sia contenuto evitando ogni fenomeno speculativo;

f) Telecom Italia istituisca un regolare servizio di abbonamento che dia ai collezionisti la certezza di ricevere ogni nuova scheda telefonica nei quantitativi indicati al momento della sottoscrizione dell'abbonamento annuale. (4-07090)

TESTA e CIANI. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il 29 dicembre 1994, con deliberazione n. 2769, la usl RM/G, presidio ospedaliero di Tivoli, indicava selezioni riservate al personale medico di ruolo della posizione funzionale intermedia della ex usl RM 26, per l'attribuzione di moduli organizzativi e funzionali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990;

in sede di ricognizione si era accertata l'esistenza di sezioni aggregate o dotate di autonomia funzionale già istituite con atti formali dall'amministrazione ed altre che, di fatto, avevano operato con

caratteristiche tali che le rendevano equiparabili ad ogni effetto a moduli funzionali ed organizzativi;

con delibera n. 189 del 16 novembre 1995 (gestione stralcio), il commissario straordinario approvava, con il parere favorevole del coordinatore amministrativo e di quello sanitario, la liquidazione delle spettanze agli aventi diritto, per il periodo 1° dicembre 1990 - 30 giugno 1994, per il complessivo ammontare di lire 365.641.654, registrato dall'ufficio di ragioneria previo riaccertamento sul capitolo 8, n. G9594022.1, del conto residuo 1994;

successivamente, con delibera n. 636 del 6 marzo 1995, venivano costituiti collegi tecnici per la valutazione dei titoli e, con delibere dal n. 2981 al n. 3013, in data 9 agosto 1995 venivano individuati trentuno organizzativi e funzionali;

in data 21 settembre 1995, il capo servizio personale chiedeva ai primari delle varie divisioni e servizi di trasmettere, ai fini di eventuali benefici economici retroattivi, a quale data i moduli selezionati fossero operanti nell'ambito di ciascuna divisione;

non si chiedeva quali moduli fossero stati istituiti con provvedimenti anteriori alla data del 31 ottobre 1990, poiché questi ultimi avrebbero dovuto essere già noti agli uffici amministrativi;

non avendo ricevuto quanto dovuto secondo la sopracitata delibera 189/95, trentuno sanitari, con due azioni legali successive, ottennero l'ingiunzione, dal parte del tribunale al pagamento maggiorata degli interessi legali maturati, cioè corrispose per la Usl ad una maggiore spesa di circa trecento milioni di lire;

è necessario, a questo punto, precisare che l'amministratore straordinario della ex usl RM/8, già nel luglio del 1993 (protocollo 9484), rispondendo alla UIL medici circa la prima applicazione dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, aveva fatto riferimento alla direttiva del dipartimento della funzione pubblica (24 aprile 1993

protocollo 13923-93/6.2.31), attinente in particolare l'attuazione proprio dell'articolo sopra citato);

nella delibera si specificava che, per quanto riguardava la retroattività, si doveva fare riferimento ai servizi « già operanti come moduli da epoca anteriore alla data del 31 ottobre 1990, in virtù di provvedimenti istitutivi esecutivi »;

da quanto risulta, alla data del 31 ottobre 1990 erano sicuramente molti di meno i servizi o le sezioni che risultavano essere stati istituiti con provvedimenti esecutivi nella ex usl RM/26 -;

se, nel caso risulti veritiero quanto sopra esposto, non ritengano opportuno aprire una inchiesta per verificare eventuali responsabilità nella gestione di fondi pubblici e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di amministratori, ed in particolare del direttore generale della azienda Usl RM/« G » Cirilli che, con tanta leggerezza ed imprecisione, risultassero responsabili di tale sperpero. (4-07091)

CUCCU. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a causa di un'avaria al traghetto *Pascoli*, da ormai una settimana è stato interrotto il collegamento marittimo tra lo scalo di Olbia e quello di Genova, con gravi disagi per i passeggeri che, dovendo raggiungere il capoluogo ligure, si vedono costretti ad imbarcarsi sul traghetto per Civitavecchia;

nonostante ciò e non tenendo conto dei già esigui collegamenti marittimi che, specialmente in inverno, uniscono la Sardegna alla penisola — e che costituiscono un'alternativa più economica al trasporto aereo — la compagnia « Tirrenia » non si è sentita in dovere di sostituire il *Pascoli* con un altro traghetto sulla stessa rotta;

i cittadini sardi, già messi a dura prova dai frequenti scioperi nel settore dei

trasporti, si sentono così ostaggio anche degli operatori dei trasporti marittimi —:

se intenda adottare urgenti provvedimenti in merito ai fatti sopra menzionati;

se non ritenga necessario avviare quanto prima opportuni interventi nei confronti della compagnia « Tirrenia », affinché non si ripeta in futuro un'ulteriore interruzione del servizio pubblico.

(4-07092)

CONTI. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da anni ormai si prolunga una deplorevole situazione di irregolarità lavorative all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli Piceno e cioè da quando furono assunti dieci autisti di autoambulanza, cinque dei quali inquadrati al quinto livello della categoria e cinque, invece, al terzo livello retributivo;

contro questo evidente ingiusto trattamento, sono state avviate in precedenza azioni politiche sindacali e giudiziarie affinché fosse fatta giustizia;

in effetti, la allora Usl n. 24 di Ascoli Piceno emise una delibera n. 437 del 31 marzo 1993 che attribuiva ai cinque autisti ricorrenti il quinto livello retributivo;

contro questa delibera della Usl 24, la regione Marche emise la delibera n. 2850, che annullava la delibera della Usl n. 437;

contro la delibera n. 2850 della regione Marche ricorsero al Tar Marche i cinque autisti interessati;

in data 11 aprile 1996, il Tar Marche emise una sentenza che annullava la delibera n. 2850 della regione Marche del 21 giugno 1993; riacquistava pertanto efficacia la delibera n. 437/93 della Usl di Ascoli Piceno, che stabiliva il riconoscimento del quinto livello retributivo ai cinque dipendenti della ex Usl 24;

la sentenza è stata notificata al commissario della ex Usl 24 di Ascoli Piceno e, non essendo stata appellata nei termini, è divenuta effettiva e definitiva;

la regione soccombente ha già liquidato le spese di giudizio previste nella sentenza del Tar Marche n. 166/96, pari a lire 2 milioni;

i legali dei cinque dipendenti hanno chiesto all'azienda ex Usl 24 di Ascoli Piceno, con lettera raccomandata del 5 dicembre 1996, l'adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato (sentenza Tar Marche n. 166/96) che comporta la corresponsione delle differenze retributive con rivalutazione, interessi ed effetti previdenziali;

a tutt'oggi però, l'azienda ex Usl 24 di Ascoli Piceno, nella persona del suo commissario straordinario, non ha ancora provveduto all'adozione dei provvedimenti conseguenti al giudicato di cui alla sentenza Tar Marche n. 166/96;

da notizie acquisite dall'interrogante, appare essere intenzione del commissario straordinario di non eseguire quanto stabilito dalla sentenza —:

cosa si intenda fare affinché si esegua al più presto i deliberati delle sentenze del Tar Marche in proposito, e in particolare della sentenza n. 166/96. (4-07093)

GIACCO, GATTO e OLIVO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge affida al farmacista in farmacia il compito di dispensare i medicinali al pubblico (articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie), poiché si tratta dell'unico professionista qualificato a svolgere tale delicato compito che ha importantissimi risvolti per la collettività, in quanto la conservazione e la dispensazione del farmaco richiedono il rispetto scrupoloso di una serie articolata di norme poste a tutela della salute pubblica (controllo delle scadenze, conservazione dei farmaci a differenti temperature, registrazione della con-

segna di farmaci particolari come gli stupefacenti, informazione al paziente su indicazioni, interazioni con farmaci e alimenti, controindicazioni, tempi di scadenza di confezioni aperte, eccetera);

allo stesso scopo, l'articolo 11, primo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 354, prevede che « ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati »;

al suddetto servizio farmaceutico istituito nelle carceri deve necessariamente essere preposto, in via ordinaria, un farmacista, come ribadito in più occasioni dal Ministero della sanità;

la presenza di tale figura professionale sarebbe particolarmente utile per l'assistenza ai numerosissimi tossicodipendenti che affollano le carceri italiane e che necessitano di terapie con farmaci in dosi personalizzate, la cui predisposizione dovrebbe essere affidata ad un farmacista;

ciononostante, a tutt'oggi, la figura professionale del farmacista non è prevista tra i ruoli del personale delle strutture carcerarie, con la conseguenza, tra l'altro, di privare i laureati in farmacia di uno sbocco professionale cui hanno diritto, tanto più in questa fase di crisi economica del settore farmaceutico e di riduzione dei posti di lavoro, sia nel comparto industriale che della distribuzione del farmaco;

a seguito di questa procedura non conforme alla normativa vigente, la conservazione e la dispensazione dei farmaci nelle carceri sono affidate a personale non laureato in farmacia, e quindi non qualificato, con conseguenti rischi per la salute dei detenuti, che si vedono somministrare farmaci non adeguatamente controllati e conservati;

alcuni istituti di pena, inoltre, acquistano direttamente dai produttori i farmaci necessari alle esigenze sanitarie dei detenuti, mentre, per legge, non disponendo del

servizio farmaceutico interno dovrebbero rifornirsi dalle farmacie aperte al pubblico —:

se non si intenda porre fine a questa situazione di mancato rispetto delle poste a tutela della salute pubblica e di abuso della professione del farmacista, che non garantisce in modo adeguato la salute dei detenuti e penalizza i giovani laureati in farmacia, istituendo rapidamente la figura del farmacista tra i ruoli del personale degli istituti di pena e attivando conseguentemente, il servizio farmaceutico all'interno delle carceri;

se non si ritenga che, a norma di legge, gli istituti di pena che non dispongono di servizio farmaceutico con relativo farmacista, in attesa dell'istituzione di tale struttura sanitaria, debbano acquistare i farmaci dalle farmacie aperte al pubblico. (4-07094)

CORDONI e BATTAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 gennaio 1997 il Sottosegretario al lavoro, dottoressa Gasparrini, ha inviato alle organizzazioni sindacali e datoriali una nota con la richiesta di invio di osservazioni a modifica del decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1996, recante norme relative alla sicurezza sul lavoro in edilizia;

il decreto legislativo n. 494 definisce norme che rispondono ad una convergenza ottenuta tra le parti sociali a seguito di una trattativa durata mesi, su cui si sono espresse con parere favorevole le competenti commissioni parlamentari nel luglio del 1996 e la cui attuazione è prevista a partire dal mese di marzo del 1997;

il 29 gennaio 1997 presso il gabinetto del Sottosegretario Gasparrini è avvenuto un incontro con le organizzazioni sindacali, in cui è stato ipotizzato un ulteriore

rinvio dell'attuazione della normativa in questione a causa di una ventilata richiesta di modifica del decreto legislativo n. 494, in via di definizione presso il ministero dei lavori pubblici;

le organizzazioni sindacali convocate, oltre a manifestare perplessità sul metodo adottato, hanno obiettato rispetto alla richiesta di ulteriore rinvio dell'attuazione e di modifica del provvedimento, proponendo l'avvio di una fase di sperimentazione dell'efficacia del provvedimento;

la necessità di attuare il decreto legislativo n. 494 deriva inoltre dall'avvio di importanti investimenti nel settore edile (Giubileo, variante di valico eccetera), che richiedono il riferimento di una efficace normativa di sicurezza e dalla opportunità di dare stabilità e certezza alle disposizioni —:

quali siano le motivazioni poste alla richiesta di ulteriore proroga dell'attuazione e degli interventi di modifica del decreto legislativo n. 494 del 1996;

di quale tenore siano le richieste di integrazione e di modifica avanzate dal ministero dei lavori pubblici al decreto n. 494;

se non intendano dare piena e rapida attuazione al decreto n. 494, a fronte della ripresa di importanti iniziative di investimento nel settore edile. (4-07095)

MALAVENDA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

nel 1987 l'Iri (di cui era allora presidente l'attuale Presidente del Consiglio, Romano Prodi) trasferì la finanziaria ex-Sofin spa da Roma a Napoli, per creare sviluppo e posti di lavoro al sud, con investimento del capitale sociale pari a trecentosessanta miliardi, oltre a ulteriori mezzi finanziari reperiti sul mercato;

nel 1991 l'Iri rinnega la sua scelta meridionalistica e trasferisce la Sofin all'Ilva;

nel 1993 l'Iri crea una nuova finanziaria con sede in Roma, denominata Sofinpar, che l'anno successivo incorpora la Sofin, trasferendo così i posti di lavoro nella capitale;

nel 1995 inizia il calvario dei lavoratori: dal 6 febbraio vengono posti in cassa integrazione guadagni straordinari tutti i dipendenti;

nel dicembre del 1996, dopo ventidue mesi di cassa integrazione guadagni straordinari, la Sofinpar avvia le procedure per il licenziamento degli ultimi dieci lavoratori;

uno sbocco possibile a questa situazione, suggerito dalle organizzazioni sindacali, potrebbe essere l'inserimento di questi ultimi dieci lavoratori nel consorzio per il recupero dell'area Bagnoli, e ciò in quanto (come da accordo di Governo) esiste la reale possibilità d'inserimento degli esuberanti nella società Steelworks, controllata dalla Sofinpar, che a breve confluirà nella Bagnoli spa. Questa soluzione inoltre non sarebbe nuova, in quanto già diversi lavoratori della Sofinpar di Napoli sono stati collocati nella bonifica di Bagnoli tramite la Steelworks;

in una regione come la Campania, già drammaticamente afflitta dal problema lavoro, anche una soluzione che eviti il licenziamento di dieci lavoratori assume un'importanza sociale enorme —:

se i ministri interrogati, ciascuno secondo le proprie competenze, intendano intervenire sulla questione;

quale soluzione in particolare ritenga di attivare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale affinché questi lavoratori non vengano licenziati. (4-07096)

PISCITELLO, DANIELI e SCOZZARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a causa di copiose precipitazioni atmosferiche a carattere piovoso, in Campania, nei giorni 9, 10, 11 gennaio 1997, si sono avuti danni notevolissimi, in particolare in penisola sorrentina; nell'area del comune di Castellammare e del comune di Vico Equense, vi sono state alcune vittime;

l'evento più grave è avvenuto in località Pozzano, sulla strada statale n. 145, ove da quattrocentocinquanta metri di altezza è precipitata una frana di quindicimila metri cubi di detrito sciolto, misto a terreni piroclastici;

ogni situazione precaria si è acuita e frane e smottamenti si sono registrati in un territorio sul quale insistono, da un lato, i comuni di Gragnano, Casola, Lettere, Pimonte, Agerola, e, dall'altro, Vico Equense, Meta, Sant'Angelo, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, oltre alla stessa Castellammare di Stabia;

almeno novantadue sono stati gli eventi franosi nel comune di Vico, quarantuno a Castellammare, cinquantanove a Massa Lubrense, ventidue a Granano, eccetera, che hanno determinato l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni e la chiusura temporanea di scuole e luoghi di lavoro;

la strada di Marina di Puolo a Massa Lubrense è chiusa al traffico;

il territorio della penisola e dei monti Lattari va individuato come area vulnerabile che necessita di prevenzione, manutenzione, difesa, recupero nell'ambito del rischio idrogeologico e sismico;

la regione Campania dovrebbe rivedere le leggi del 1995 relative alle cave ed alla regolamentazione del taglio dei boschi e dotare tutta l'area regionale dello strumento di pianificazione sovracomunale ed attuare la legge sulla difesa del suolo;

il Governo ha dichiarato in Campania lo stato di calamità fino al 30 giugno 1998 ed il presidente della giunta regionale è

stato nominato dal Ministro dell'interno commissario del Governo per l'emergenza in penisola; sono stati quindi stanziati cinque miliardi;

la regione l'Amministrazione provinciale avevano già erogato rispettivamente dieci miliardi di lire ed un miliardo e cinquecento milioni;

la legge n. 183 del 1989 va rivista e poi rifinanziata;

negli eventi sul territorio, effettuati nel 1986, nel 1987 e nel 1996, mai si è spesa una lira per Pozzano ed i lavori progettati in aree viciniori o non sono stati intrapresi o non sono stati ultimati e, se ultimati, in alcuni casi non sono poi stati collaudati dalla regione, come affermato dal sottosegretario Barberi;

per l'interruzione della statale n. 145 e di parte della linea su ferro della Circumvesuviana, oltre che per il dissesto di altre strade della Penisola, il sistema complessivo della viabilità è sconvolto all'interno dei comuni, il collegamento dei comuni tra loro e con Castellammare, e quindi con il territorio dell'area metropolitana di Napoli, è interrotto, con gravissime ricadute sull'economia della zona che, in grandissima parte, è alimentata da flussi turistici e dall'attività commerciale produttiva; le famiglie, i lavoratori, e gli studenti ne ricevono quindi danni inimmaginabili;

si auspica che:

a) con l'autorità individuata (presidente della giunta regionale) lavorino anzitutto i sindaci dei comuni, costituendo così una conferenza permanente degli enti locali;

b) l'autorità presti attenzione ai documenti articolati prodotti anzitutto dai consigli comunali, sindacati, confagricoltura, confesercenti, ascom, albergatori, coldiretti, ristoratori, balneari, artigiani, operatori turistici, federazione italiana pubblici esercizi, autotrasportatori, gruppi dell'associazionismo

cattolico, del volontariato, dei movimenti ambientali, dei partiti politici e così via;

c) venga effettuata anzitutto un'analisi della sicurezza complessiva attraverso l'analisi del rischio e delle relative fonti, con adeguate metodologie derivanti dai settori ad alta tecnologia;

d) si operino piani di intervento sul territorio, sulle persone, sulle strutture, sulle industrie;

e) si proceda ad una analisi della criticità e della modalità degli eventi catastrofici;

f) si realizzi un monitoraggio, opportunamente automatizzato, di tutto il territorio;

g) si lavori in un disegno progettuale complessivo, raccordandosi con i centri di competenza territoriale, superando l'ottica municipalistica, considerando l'omogeneità del territorio, che non può essere gestito in modo disarticolato;

h) accanto al censimento dei danni, si faccia quello dei progetti già presentati, al fine di verificarne l'attuabilità e per motivi di economicità di spesa;

i) nell'affrontare i lavori in Penisola, si assumano criteri di compatibilità ambientale delle opere e dei sistemi di realizzazione delle stesse;

l) la regione Campania indirizzi il bando di annualità dei POP per la difesa del suolo —

se il Governo, anche in base alle relazioni dei Ministri Costa e Ronchi e del Sottosegretario Barberi, non intenda provvedere per superare la separazione degli ordinamenti della difesa del suolo e dell'urbanistica, partendo dalla revisione, riforma e rifinanziamento della legge n. 183 del 1989;

se intenda trasferire, coordinare e unificare le diverse competenze e responsabilità, anche al fine di evitare intralci e lungaggini, derogando da procedure farra-

ginose, comunque nel rispetto della legalità e delle leggi di contabilità dello Stato;

se intenda rendere stabili i flussi di risorse per la manutenzione e ristrutturazione dell'ambiente;

se non intenda rendere noto l'ammontare delle risorse complessivamente destinate a quel territorio e quelle non spese per utilizzarle per questa calamità soltanto dopo aver speso quelle disponibili;

se si voglia in condizioni di sicurezza, aprire subito la statale n. 145, adoperare uomini e mezzi, anche del Genio militare, per tale scopo, esaminando le proposte già avanzate all'indomani del disastro a onde rendere esecutivo il progetto;

se intendano intervenire per intensificare le corse della Circumvesuviana e favorire per i pendolari il trasporto su ferro;

se si intenda vigilare sui prezzi per il trasporto di passeggeri e di merci attraverso le vie del mare, esigendo dalla Caremar un servizio adeguato, in attesa di istituzionalizzare e riorganizzare il traffico nel golfo di Napoli;

se si intenda stabilire un termine per completare i lavori della galleria di Pozzano e per migliorare la viabilità nella zone (come auspicato nelle interrogazioni n. 4/02407 e 4/06429 del senatore de Notaris, Senato, XII legislatura);

se si intenda salvaguardare il posto di lavori di quanti, per la crisi, sono a rischio di licenziamento;

se si intenda intervenire presso gli istituti bancari presenti in zona perché si favorisca il credito ed il sostegno alle categorie in difficoltà; e per stabilire esenzioni e dilazioni per il pagamento di tasse e tributi, vista al precaria condizione dell'economia;

se si voglia porre in essere ogni iniziativa in ordine alla prevenzione e alla cura dei cittadini, coordinandosi con le Asl e la regione Campania;

se abbia preso concreto avvio l'attività di pianificazione di bacino nella regione Campania;

se sia stata insediata ed sia attiva in Campania l'agenzia regionale per l'ambiente;

quali siano le attività della comunità montana per la salvaguardia del territorio;

quale sia, a quanto consta alle varie sovrintendenze, lo stato dei beni di competenza, come ad esempio il castello angioino di Castellammare;

quale sia lo stato delle opere di urbanizzazione realizzate dei comuni (fogne, terrazzamenti, muri di contenimento, eccetera) e se questi abbiano adeguato i loro piano al Put;

perché i lavori di consolidamento del versante, in una zona molto vicina a quella interessata dalla frana e consistiti nella costruzione di barriere paramassi, non siano mai stati collaudate come affermato dal sottosegretario Barberi;

perché ancora non sia stata aperta al traffico la strada provinciale da Marina di Puolo a Massa Lubrense;

in che modo si sia intervenuto in favore delle famiglie delle vittime e degli sloggiati;

quale sia il numero dei tecnici (ingegneri, geologi, architetti, geometri, eccetera) dipendenti dagli enti regione, provincia e dai comuni della penisola e quale sia il loro stato giuridico;

se si intenda istituire nella penisola un servizio dei vigili del fuoco (come richiesto altresì nell'interrogazione del senatore de Notaris n. 4/08248 del 21 febbraio 1996, Senato, XII legislatura);

se si possano esentare i giovani di leva dal servizio militare armato e impiegarli, su richiesta, per il servizio civile;

se il Governo non intenda consegnare particolari riconoscimenti per quanti si siano distinti nei soccorsi. (4-07097)

FRATTINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

martedì 17 dicembre 1996, in conseguenza di una ordinanza di spegnimento (decreto n. 6679/RD/436-3/818MD del 22 ottobre 1996) di impianti radioelettrici emessa dall'ufficio circoscrizionale Trentino-Alto Adige del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la sezione di polizia postale e la squadra giudiziaria della polizia di Bolzano hanno provveduto al sequestro degli impianti della « Radio Sixty Nine » di Merano;

nel settembre 1992, la società « Radio Maia sas » cedeva le proprie frequenze alla società « Radio Maia New sas », cioè ad una società di persone, mentre la legge n. 223 del 1990 stabiliva criteri solo per le società di capitali;

nel dicembre del 1992, quindi successivamente alla cessione delle frequenze, entrò in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) avrebbe potuto essere consentito solo tra soggetti autorizzati;

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui fu inviata la documentazione relativa al trasferimento delle frequenze, non propose alcuna comunicazione contraria alla interpretazione data dalle società interessate;

in data 30 novembre 1993, il titolare della « Radio Maia New » inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994 respingeva la domanda della società « Radio Maia New », motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione e, dunque, non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

tale motivazione rinviava, di fatto, ad una applicazione retroattiva delle norme di cui al decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407;

il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, in sede di sospensiva del decreto di chiusura degli impianti, accoglieva le istanze avanzate da « Radio Maia New sas »;

con sentenza dell'ottobre del 1996, il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, richiamandosi ad un precedente del Consiglio di Stato, accoglieva le richieste dell'Avvocatura dello Stato e rigettava il ricorso presentato nel 1994 da « Radio Maia New sas »;

successivamente, in data 13 novembre 1996, « Radio Maia New sas » e « Radio Maia sas » (che hanno la medesima composizione societaria), con atto regolamentare registrato all'ufficio del registro, decidevano di annullare l'atto di cessione delle frequenze, « dichiarando nullo *ab origine* per indisponibilità del bene oggetto del contratto » l'atto di compravendita, riportando la titolarità delle frequenze alla società originaria, ottemperando così a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 marzo 1994 e richiedendo una nuova concessione;

« Radio Maia » (ora Radio Sixty Nine) svolge un ruolo essenziale per il pluralismo della informazione della provincia di Bolzano, quale unica emittente radiofonica in lingua italiana con sede fuori dal capoluogo. Tale ruolo è riconosciuto dai consigli comunali di Merano e di Bolzano, dal consiglio provinciale di Bolzano e, inoltre, da migliaia e migliaia di cittadini che hanno manifestato la loro solidarietà all'azione informativa della radio, al di là delle loro differenti opinioni politiche —:

se non ritenga che gli avvenimenti citati, in merito al caso in oggetto, dimostrino che non vi è stata violazione delle disposizioni legislative, che sono intervenute successivamente al trasferimento delle frequenze fra le due società interessate; quando i soggetti contraenti hanno deciso di annullare tale atto in ottemperanza alle disposizioni del Ministero è evidente che sono venute meno *ex tunc* le ragioni ostative che il Ministero aveva rap-

presentato; in tal caso, se non ritenga motivato ed urgente un provvedimento di sospensiva della disattivazione degli impianti, in grado di garantire un effettivo pluralismo delle voci informative nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige e nella provincia autonoma di Bolzano;

se il soggetto autorizzato nuovamente titolare delle frequenze possa presentare una nuova domanda di concessione e, in tal caso, se intenda fare in modo che tale ragione concorra a motivare un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti. (4-07098)

SCOZZARI, PISCITELLO e DANIELI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decorrenza 6 dicembre 1996, è esecutivo il Ccnl per l'area della dirigenza medica;

ai sensi dell'articolo 5, punto g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica il comma 10 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 con decorrenza 31 dicembre 1996 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129;

il decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modifiche e integrazioni, detta precise norme in tema di attribuzioni degli incarichi dirigenziali;

come richiamato dalla circolare del ministero della sanità n. 1220 del 1996, il conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello, nelle more della definizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, è in ogni caso subordinato alla verifica dei carichi di lavoro e alla successiva definizione nella pianta organica delle posizioni apicali, nonché la previsione, nei piani sanitari regionali, delle divisioni, servizi o strutture di livello apicale;

è evidente che in assenza della definizione dei carichi di lavoro, in carenza di pianta organica o di previsione nel piano sanitario regionale, viene meno il presupposto per il conferimento dell'incarico suddetto;

la situazione si fa più articolata e complessa se si pone mente al fatto che la nuova pianta organica è strutturata, almeno per il personale laureato del ruolo sanitario, sulla base della nuova articolazione della dirigenza nei due livelli e con il superamento delle qualifiche o posizioni funzionali di assistente, aiuto o coadiutore;

alcune regioni, fra le quali la Sicilia, non hanno ancora un piano sanitario regionale;

la recente legge finanziaria per il 1997 detta precise norme in tema di istituto della mobilità del ruolo sanitario medico;

è evidente la valenza generale dei provvedimenti adottati con la modifica dell'articolo 2, comma 1, in sede di conversione del decreto legislativo n. 583 del 1996, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, nonché l'importanza e la delicatezza delle funzioni del dirigente di secondo livello, come richiamate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

inoltre le norme di cui all'articolo 15, comma 3, primo capoverso, decreto legislativo n. 502 del 1992, e articolo 14, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 546, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 29 del 1993, devono costituire il presupposto essenziale per la prorogabilità dell'incarico dirigenziale di secondo livello in assenza della necessaria qualifica dirigenziale;

il posto di dirigente medico di secondo livello deve essere vacante e previsto dalla pianta organica della azienda ospedaliera o azienda sanitaria locale;

il concorso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale è stato bandito;

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 593 del 1996, così come convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, dà luogo a difformi interpretazioni e applicazioni, creare erronee aspettative di sanatoria o facilitazione nella carriera professionale del dirigente -:

quali iniziative intenda adottare perché si pervenga ad una interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, così come modificato in sede di conversione dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4.

(4-07099)

PISCITELLO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Sebastiano Amara, preposto dell'ufficio postale di Brucoli - frazione di Augusta, si allontanava dalla propria abitazione per non farvi ritorno il 18 gennaio 1997;

la scomparsa del sig. Amara, avvenuta in circostanze non ancora chiarite, è probabilmente da mettere in relazione con l'ammanco di una somma di denaro dall'ufficio che dirige;

per una intera settimana le cronache locali hanno riferito delle ipotesi che lo volevano vittima dell'usura e dei messaggi lasciati ai familiari con i quali lo stesso faceva trasparire la volontà di porre termine alla propria esistenza;

il territorio di Augusta è stato setacciato a lungo dalle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di unità cinofile, alla ricerca del sig. Amara, o del suo cadavere;

la notte del 25 gennaio 1997 lo stesso veniva ritrovato, vivo, a poca distanza dalla propria abitazione;

al momento del ritrovamento manifestava chiari sintomi di uno stato confusionale e ferite in varie parti del corpo di causa incerta; inoltre non riusciva a fornire alcuna spiegazione del proprio com-

portamento, facendo solamente intendere di avere vagato per le campagne cibandosi di arance;

successivamente ne veniva disposto il ricovero presso P.O. « Muscatello » di Augusta, reparto di medicina;

alle ore 5,15 del giorno successivo, eludendo la sorveglianza del proprio figlio rimasto in ospedale per assisterlo, si lanciava dalla finestra del bagno riportando lesioni gravi che ne richiedevano il ricovero d'urgenza, con riserva della prognosi, presso l'Ospedale « Garibaldi » di Catania;

il pronto soccorso dell'ospedale « Muscatello » di Augusta, pur servendo un bacino di utenza di vaste proporzioni, è privo di un posto di polizia —:

quale diagnosi abbiano annotato i sanitari del P.O. « Muscatello » all'atto dell'accettazione;

quali accertamenti siano stati compiuti sul soggetto;

quale terapia sia stata prestata al momento dell'accettazione e nelle ore successive;

per quale motivo un paziente del quale erano noti gli intenti suicidari non sia stato sottoposto a continua ed accurata vigilanza;

per quale motivo non sia stato disposto il ricovero presso il centro di diagnosi e cura del dipartimento salute mentale, struttura protetta, vigilata, posta al piano terreno e munita di grate alle finestre;

se al proposito abbia adottato o intenda adottare provvedimenti di qualsiasi natura;

se non intenda compiere gli atti necessari, presso il Ministero dell'interno, per l'istituzione di un posto di polizia presso l'Ospedale « Muscatello » (4-07100)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Sebastiano Amara, preposto dell'ufficio postale di Brucoli - frazione di Augusta, si allontanava dalla propria abitazione per non farvi ritorno il 18 gennaio 1997;

la scomparsa del signor Amara, avvenuta in circostanze non ancora chiarite, è probabilmente da mettere in relazione con l'ammancio di una somma di denaro dall'ufficio che dirige;

per una intera settimana le cronache locali hanno riferito delle ipotesi che lo volevano vittima dell'usura e dei messaggi lasciati ai familiari, con i quali lo stesso faceva trasparire la volontà di porre termine alla propria esistenza;

il territorio di Augusta è stato setacciato a lungo dalle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di unità cinofile, alla ricerca del signor Amara, o del suo cadavere;

la notte del 25 gennaio 1997 lo stesso veniva ritrovato, vivo a poca distanza dalla propria abitazione;

al momento del ritrovamento manifestava chiari sintomi di uno stato confusionale e ferite in varie parti del corpo di causa incerta; inoltre non riusciva a fornire alcuna spiegazione del proprio comportamento, facendo solamente intendere di avere vagato per le campagne cibandosi di arance;

ricoverato presso il p.o. « Muscatello » di Augusta, tentava il suicidio, lanciandosi dalla finestra del bagno e riportando lesioni gravi che ne richiedevano il ricovero d'urgenza, con riserva della prognosi, presso l'ospedale « Garibaldi » di Catania;

il fatto ha indotto la cittadinanza di Augusta a prendere coscienza delle dimensioni allarmanti che ha assunto il fenomeno del prestito di denaro a tassi usurari presso gli operatori commerciali del luogo e ha alimentato il sospetto che causa di questa tragedia possano essere le difficoltà

nelle quali è venuto a trovarsi l'esercizio commerciale intestato alla moglie del signor Amara —:

se ritenga urgente adottare misure speciali di contrasto del fenomeno dell'usura e del *racket* delle estorsioni, che anche in passato hanno dato luogo a fatti di cronaca fortemente allarmanti;

se non ritenga di particolare allarme il diffondersi del reato di usura nel territorio di Augusta;

se non ritenga di dover disporre il rafforzamento delle forze investigative *in loco* attraverso l'impiego di personale specializzato nel contrasto del fenomeno del prestito ad usura. (4-07101)

GALATI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i servizi di manutenzione impianti dell'aeroporto di Lamezia Terme sono attualmente affidati alla Sacal spa dal marzo 1992;

inizialmente l'affidamento in appalto doveva arrivare fino a giugno 1997, in attesa dell'entrata in vigore della legge n. 351 relativa alla privatizzazione dei servizi aeroportuali, con totale affidamento (sia dei servizi attivi che passivi) all'ente Sacal;

il Ministro dei trasporti e della navigazione (Direzione generale dell'aviazione civile - ufficio appalti) avrebbe revocato la proroga e messo a gara d'asta i servizi citati, con la formula del cottimo fiduciario, per centocinquanta milioni ogni quaranta giorni;

tale decisione sembra comportare non solo il rischio di uno sperpero di denaro pubblico per i quattro mesi di cottimo (per un importo di circa seicento milioni), ma anche la decadenza della qualità del servizio, con la perdita di professionalità e occupazione;

il servizio manutenzione è uno dei più tecnicamente delicati e non è quindi op-

portuno affidarlo a ditte diverse, di solito create appositamente per lucrare, con tutti i rischi facilmente intuibili; la scelta sembra tanto più illogica se si considera che, in applicazione della legge n. 351, tali servizi torneranno obbligatoriamente alla Sacal al momento della sua attivazione entro e non oltre giugno 1997;

per queste considerazioni appare chiaro che sarebbe stato più economico e professionale dare alla stessa Sacal l'affidamento fiduciario, fino alla concessione ventennale, consentendo alla società di essere titolare dei servizi aeroportuali e realizzando un'azione a costo zero;

la stessa situazione è attualmente esistente per il settore pulizie, che dalla Sacal, sempre per effetto aviazione civile, è passata ad una ditta privata, con la clausola del ritorno alla società all'attimo della privatizzazione —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per impedire che i servizi citati vengano messi a gara d'asta con la formula del cottimo fiduciario, in considerazione dei maggiori costi, della peggiore qualità del servizio e dei negativi riflessi che sul fronte occupazionale tale scelta comporterebbe. (4-07102)

MANGIACAVALLLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi della Ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, gli insegnanti precari hanno fatto regolare domanda per essere inclusi in graduatoria;

nelle domande dovevano essere inseriti, tra l'altro, i titoli culturali acquisiti;

tra i titoli culturali presi in considerazione vi sarebbe quello rilasciato da università od altre istituzioni operanti nella zona di Roma che, dietro una somma che si aggira sulle seicentomila lire e senza richiedere una frequenza obbligatoria, ma solo spedendo a casa una videocassetta ed

alcune dispense e con un formale esame finale, rilasciano appunto questo titolo;

tali titoli consentirebbero di beneficiare di sei punti in graduatoria e se ne potrebbero produrre fino ad una massimo di tre, accumulando diciotto punti che corrispondono ad un anno e mezzo di servizio vero —:

se corrisponda al vero quanto sopra descritto e se non si ritenga scandaloso che alcuni possano beneficiare, dietro pagamento, di un simile favore, penalizzando pesantemente quegli insegnanti precari che non ricorrono a simili sotterfugi;

se si intenda intervenire al fine di invalidare il punteggio derivante da detti titoli, restituendo un minimo di dignità ad un ambiente, così importante per il futuro dei giovani e del Paese, che rischia, in questo modo, di dequalificarsi irreversibilmente;

se non si ritenga opportuno definire, per il futuro, con chiarezza i titoli culturali da includere nei punteggi, premiando, in questo modo, chi ha seguito dei *master* o dei veri corsi di specializzazione post-universitari e chi ha già svolto il lavoro di insegnante. (4-07103)

BACCINI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, nei canali e nei bacini di navigazione marittima della laguna di Venezia, la navigazione è assoggettata alle vigenti norme di polizia marittima e portuale e solo nella rimanente parte (canali e rivi di traffico urbano) è regolata dalle vigenti norme sulla navigazione interna;

solo tali ultime norme prevedono per il trasporto pubblico di persone il possesso della licenza comunale per il caso del taxi acqueo o dell'autorizzazione comunale per il caso del noleggio di imbarcazione con conducente;

l'articolo 24 del codice della Navigazione e l'articolo 4 del relativo regolamento di esecuzione disciplinano la « navigazione promiscua » e, per tale ipotesi, « la navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne alle quali la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa »; « nei casi dubbi tali zone di navigazione promiscua sono concordemente determinate dal capo del compartimento marittimo e dal direttore dell'ispettorato compartimentale Mctc » (ora capo dell'ispettorato di porto regionale);

le predette autorità, con provvedimenti rispettivamente del 21 marzo 1957 e del 12 aprile 1957, hanno definito di navigazione promiscua l'intera laguna veneta di talché, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del regolamento marittimo, le navi addette alla navigazione marittima possono estendere la navigazione ai canali di navigazione interna della laguna, tutti di navigazione promiscua, senza per questo essere soggette all'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento di esecuzione e delle altre leggi e regolamenti speciali attinenti alla navigazione interna (compresa la legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e la legge regionale n. 63 del 30 dicembre 1963 che prescrivono, per l'esercizio del trasporto di persone nelle acque di navigazione interna il possesso di licenza o di autorizzazione comunale);

mentre le imbarcazioni lagunari della navigazione interna (imbarcazioni adibite ai servizi urbani di taxi e di noleggio con conducente) normalmente si avvalgono delle norme suddette, estendendo la loro navigazione alle zone di navigazione marittima della laguna, le navi minori addette al trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale nei canali marittimi della laguna, allorquando semplicemente transitano per qualche canale di navigazione interna, formano oggetto di reiterate contestazioni su pretese violazioni della legge regionale per « esercizio abusivo di servizio pubblico urbano non di linea », con le

conseguenti severe sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 63 del 1993 i quali prevedono, oltre che la sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione —:

se si intenda fornire le motivazioni per le quali, nell'ambito lagunare di Venezia, siano disconosciute, per le sole imbarcazioni addette al trasporto marittimo locale di persone, le vigenti norme sulla « navigazione promiscua », con conseguenti gravi danni economici e di immagine per le imprese che sovente subiscono le suddette ingiuste contestazioni e, conseguentemente, sono additate dall'opinione pubblica come « abusive »;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare affinché gli organi preposti ai controlli si astengano dal perseverare con un metodo che, per totale carenza di qualsiasi motivazione in fatto ed in diritto, non può che configurare, in capo agli organi di polizia verbalizzanti, un inspiegabile accanimento persecutorio nei confronti delle imprese di navigazione marittima della laguna veneta, dal quale finiscono col trarre beneficio nella concorrenza e sul mercato le ditte del trasporto interno urbano di taxi e di noleggio.

(4-07104)

STORACE e PAOLONE. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto l'affidamento delle gestioni aeroportuali a società di capitale (pubblico e privato), l'adeguamento dei diritti aeroportuali ai livelli europei e la soppressione del capitolo di bilancio dello Stato per gli investimenti da finanziare in autofinanziamento dalle società gestio-

ne —:
per quali motivi tutti gli adempimenti di legge (esclusa la soppressione del capitolo di spesa) siano stati disattesi determi-

nando così un notevole danno erariale nonché la riduzione dell'efficienza degli aeroporti nazionali;

se risulti che presso l'aeroporto di Catania continua ad operare una azienda, con totale capitale pubblico, il cui consiglio di amministrazione è costituito esclusivamente da sindaci, sindacalisti, presidenti di camere di commercio che, senza corrispondere il canone di concessione allo Stato, privilegia assunzioni e stipendi ai propri dipendenti;

se intenda intervenire al fine di verificare i criteri di assunzione del personale di detta azienda;

se non ritengano necessario intervenire per verificare i criteri della retribuzione del personale di una azienda pubblica, che raggiungono centinaia di milioni all'anno per dirigenti senza funzione;

se risulti agli organi competenti che la direzione generale dell'aviazione civile ed il ministero del tesoro abbiano effettuato controlli su tale azienda e, in caso negativo, per quali motivi e ragioni non si sia ritenuto opportuno procedere a tali verifiche;

se non ritengano opportuno ed urgente intervenire al fine di sapere quale è stata la destinazione di decine di miliardi acquisiti dall'azienda attraverso le tasse di imbarco che costituiscono un aggravio per il passeggero senza ricevere alcun servizio;

se gli organi competenti intendano aprire un'inchiesta, da estendere anche in altri aeroporti in analoghe situazioni di gestione, inviando l'esito delle indagini alla procura della Corte dei conti e, qualora riscontrassero gravi inadempimenti, alla procura della Repubblica;

se gli organi competenti non ritengano opportuno revocare tutte le concessioni ad enti e società praticamente inutili, affidando le gestioni aeroportuali con gara pubblica a società costituite a norme dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993, dietro corresponsione di un adeguato canone per l'erario, che garantiscano la capacità gestionale e finanziaria. (4-07105)

ANGHINONI, CIAPUSCI, CHINCARINI, ALBORGHETTI, FONTANINI, FRIGERIO, ROSCIA e STUCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 24 gennaio 1997 alle ore 19,30 era convocata la seduta consiliare dell'amministrazione provinciale di Mantova, nella sede istituzionale di Palazzo di Bagno, via Principe Amedeo, Mantova;

un gruppo di allevatori, nell'intendimento di presenziare ai lavori dell'amministrazione provinciale di Mantova quale dimostrazione di gratitudine per la sensibilità dimostrata dalla stessa ai problemi che stanno attanagliando gli allevatori con la nota questione delle quote latte, ha formulato richiesta al presidente della provincia, affinché fossero autorizzati a parcheggiare due trattori, per la durata del Consiglio, nel parcheggio interno di Palazzo di Bagno. Tale richiesta è stata accolta dal presidente quale amministratore e responsabile della amministrazione provinciale e dei suoi beni mobili ed immobili e di quanto in essi può avvenire;

all'ingresso di Palazzo di Bagno i due trattori venivano fermati e respinti dagli agenti di pubblica sicurezza, su ordine verbale del prefetto di Mantova dottor Sergio Porena, ospite nel Palazzo di Bagno, di proprietà dell'amministrazione provinciale, che trova nella figura del presidente il responsabile istituzionale liberamente e democraticamente eletto dai cittadini unici veri proprietari dei beni dell'amministrazione provinciale stessa. Il prefetto giustifica tale ordine adducendo motivi di sicurezza, motivi completamente inesistenti —:

quali siano le vere ragioni che abbiano spinto il prefetto a dare tale ordine, non ancora comunicato per iscritto;

da quale autorizzazione scaturisca il potere del prefetto di porsi al di sopra delle disposizioni impartite dal presidente della provincia;

se non ravveda la necessità di un autorevole intervento diretto per dipanare, senza lasciare ombra di alcun dubbio, che l'interferenza prefettizia sia da conside-

rarsi un « incidente » e che, nel futuro, si porrà la massima attenzione affinché non abbia più a succedere che un prefetto possa subordinare il presidente della provincia, nell'esercizio delle sue funzioni, ad una estensione di sue competenze non rispondenti alla nomina prefettizia.

(4-07106)

RAFFALDINI e RUGGERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio 1997 alcuni agricoltori intendevano entrare con i trattori nel palazzo della prefettura di Mantova;

le forze dell'ordine hanno giustamente negato l'accesso ai suddetti mezzi;

il presidente della provincia pretendeva invece l'entrata dei trattori;

nella prima serata dello stesso giorno era convocato il consiglio provinciale, con rilevanti punti all'ordine del giorno;

il gruppo della Lega Nord, pur presente, ha impedito che la seduta avesse luogo disertando l'aula; il presidente della provincia, ha solidarizzato con il gruppo Lega Nord, che ha impedito all'istituzione di funzionare regolarmente;

il presidente della provincia, invece di svolgere il suo ruolo istituzionale ha incomprendibilmente polemizzato con asprezza con il prefetto e la questura, ha minacciato di sporgere denuncia nei loro confronti e ha preannunciato la richiesta di trasferimento del prefetto con lettera indirizzata al Ministro dell'interno;

al termine il presidente della provincia, per significare le sue posizioni, ha fatto ritirare la bandiera italiana che era esposta davanti al palazzo della provincia, così commentando sulla stampa locale: « ho avuto la consapevolezza che non conta niente, visto che il tricolore dovrebbe garantire la libertà, e per la prossima riunione del consiglio c'è solo la certezza che esporremo la bandiera della provincia »;

gli interroganti ritengono inaccettabili e gravi le posizioni assunte dal presidente della provincia, e ritengono più che giustificate le decisioni del funzionario della questura (peraltro assunte in modo garbato e civile);

nella serata del 28 gennaio 1997 è stato di nuovo convocato il consiglio provinciale e, dopo la discussione di alcuni punti, il gruppo lega nord ha presentato un ordine del giorno sulle quote latte di cui nessuno conosceva il contenuto, viste le osservazioni di alcuni consiglieri, lo stesso gruppo ha abbandonato l'aula al grido: « Viva la Padania — Padania Libera », impedendo la prosecuzione del consiglio;

non appare intollerabile che il gruppo della Lega Nord impedisca ormai il libero svolgimento del consiglio provinciale di Mantova —:

se ritenga tollerabili i suddetti atti del presidente della provincia in relazione alla sua funzione istituzionale di rappresentata di tutti i cittadini mantovani e della Repubblica italiana. (4-07107)

BERGAMO, MATACENA, CUSCUNÀ, GAZZARA, SCALTRITTI, RUSSO, FRATTA PASINI, APREA, LAVAGNINI, PAMPO, NAN, DI COMITE, RIVELLI, GALATI e SAVARESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai consiglieri di minoranza del Comune di Scalea (Cosenza), nonostante le loro ripetute formali richieste, non vengono rilasciate le copie delle deliberazioni della Giunta che non rientrano nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990, e del consiglio comunale, né dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;

i dinieghi sia del segretario comunale che del sindaco vengono basati su illegittime interpretazioni restrittive sia delle norme della legge n. 241 del 1990, sia di quelle dei relativi regolamenti comunali;

infatti, i dinieghi vengono basati su arbitrarie ed errate interpretazioni dell'ar-

ticolo 49 del regolamento del consiglio (che in sostanza, invece, esclude l'accesso e il diritto alla copia solo nel caso di cui il « sindaco opponga il segreto di ufficio ») e degli articoli 25 e 27 del regolamento sul diritto all'accesso, i quali espressamente escludono il diritto all'accesso dei consiglieri « soltanto per pratiche riservate » e « con provvedimento motivato » del sindaco;

il rifiuto di rilasciare le copie non è stato mai motivato dal sindaco per ragioni di riservatezza o segreto di ufficio e, ciò nonostante, le istanze sono continuamente reiterate ed, arbitrariamente sottoposte a « decisione » della prima commissione consiliare che non può decidere alcunché ma solo fornire pareri (detti commissione, comunque, con delibera del 24 ottobre 1996 si esprimeva per l'invio delle copie delle delibere consiliari ai capigruppo, anche con l'esenzione da bolli e spese);

del resto l'articolo 8, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992 (regolamento esercizio accesso legge n. 241 del 1990) detta testualmente « i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 »;

i dinieghi summenzionati comprimono i diritti democratici e costituzionali dei consiglieri di minoranza che ormai da mesi non hanno la possibilità di svolgere con completezza e secondo i rispettivi propositi le loro funzioni ispettive e in genere amministrative;

la grave violazione sistematica delle norme sulla trasparenza e sull'accesso agli atti da parte degli amministratori, impedendo un più puntuale controllo sull'operato della giunta comunale e della maggioranza, ha assicurato a quest'ultima la possibilità di operare a suo piacimento;

il sindaco con provvedimento del 1° gennaio 1994, finendo con l'equiparare indebitamente gli amministratori comunali

al semplici cittadini, ha limitato il loro diritto di accesso ai documenti in modo illegittimo, consentendolo soltanto « nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (purché non festivi) dalle ore 13 alle 14 », così ponendo anche in essere, in qualità di controllando, assurde ed inaccettabili limitazioni ai diritti dei suoi legittimi controllori (Consiglio di Stato, quinta Sezione, 22 marzo 1996, n. 528);

il sistematico diniego del rilascio delle copie delle deliberazioni dei verbali, non costituisce solo una grave lesione del diritti dei consiglieri di minoranza e un grave attentato ai diritti democratici, ma è anche stato considerato reato ai sensi dell'articolo 328 codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio) giusta sentenza della Cassazione Penale, Sezione quarta, 10 luglio 1989, riv. pen., 1990, 551;

il Consiglio di Stato, sezione prima, con parere del 27 maggio 1992 formulato su richiesta del codesto ministero dell'interno, ha espresso avviso che i consiglieri comunali, cui sono attribuiti compiti ben diversi da quelli del privato cittadino (tutelati questi con gli istituti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sull'accesso), non siano tenuti nemmeno al pagamento delle spese di riproduzione, riconoscendo, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste di notizie e di informazioni prevedono anche l'acquisizione degli atti e documenti necessari per avere piena cognizione delle questioni di interesse (in *Il Sole 24 Ore*, 1904-84 - 21 ottobre 1996);

la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 528 del 1996 ha affermato espressamente che il suindicato diritto del consigliere comunale trae fondamento dagli articoli 24 della legge 27 novembre 1985, n. 816, e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che in base alla sua funzione di controllo sull'amministrazione dell'ente, quale componente del consiglio comunale (organo di controllo politico-amministrativo ex articolo 31 della legge n. 142 del 1990), ha diritto a richiedere copia di atti, in rapporto alle sue suddette funzioni, senza essere « tenuto a specifi-

care più precisamente i motivi della richiesta, né l'interesse della stessa, come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato »;

il diritto del consigliere al rilascio delle copie è stato più volte sostenuto in sede giurisdizionale anche in considerazione dell'obbligo al segreto a carico degli stessi nei casi determinati dalla legge sotto la propria personale responsabilità (Tar Lombardia, sezione prima, Milano 18 settembre 1992 n. 536 e 27 ottobre 1992, n. 754) -:

quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della funzione ispettiva dei consiglieri comunali di Scalea e per impedire il reiterarsi delle denunciate violazioni da parte proprio di quegli organi che dovrebbero per legge assicurarne la massima osservanza. (4-07108)

OLIVERIO, BOVA, OLIVO, MAURO e PALMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

L'Amministrazione comunale di Scalea (CS) attua una grave forma di ostruzionismo nei confronti dell'opposizione consiliare, in quanto non rilascia le copie delle deliberazioni di giunta e di consiglio né dei verbali delle sedute del consiglio stesso, nonostante ripetute formali richieste;

gli atti richiesti sono quelli che non rientrano nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990;

nonostante i richiami del prefetto di Cosenza, i dinieghi sia del segretario comunale che del sindaco vengono basati su illegittime interpretazioni restrittive della legge n. 241 del 1990 e delle norme dei relativi Regolamenti Comunali;

il perseverante rifiuto di rilasciare le copie non è stato mai motivato dal sindaco per ragioni di riservatezza o segreto di ufficio e, ciò nonostante, le istanze sono

continuamente reiterate ed arbitrariamente sottoposte a « decisione » della prima commissione consiliare, che non ha alcuna legittimazione a decidere, ma può solo fornire pareri (detta commissione, comunque, con delibera del 24 ottobre 1996 si esprimeva per l'invio delle copie delle delibere consiliari ai capigruppo, anche con l'esenzione da bolli e spese);

tra l'altro, l'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992, (regolamento esercizio accesso legge n. 241 del 1990) detta testualmente « i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 »;

è del tutto evidente che tale comportamento annulla i diritti democratici e costituzionali dei consiglieri di minoranza, che ormai da mesi non hanno la possibilità di svolgere con completezza e secondo i rispettivi propositi le loro funzioni ispettive e, in genere, amministrative;

la grave sistematica violazione delle norme sulla trasparenza e sull'accesso agli atti da parte degli amministratori, impedendo il controllo sull'operato della giunta comunale e della maggioranza, ha assicurato a quest'ultima la possibilità di operare a suo piacimento in virtù del fatto che l'opposizione, non avendo a disposizione gli atti, non ha potuto ricorrere al Coreco entro i tempi stabiliti dalla legge n. 142 del 1990;

il sindaco e il segretario comunale adducono discutibili riferimenti ad un provvedimento del 1° marzo 1994 dello stesso sindaco, che equipara indebitamente gli amministratori comunali ai semplici cittadini e limita il loro diritto di accesso ai documenti in modo illegittimo, consentendolo soltanto « nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (purché non festivi) dalle ore 13 alle 14 », così ponendo anche in essere, in qualità di controllando, assurde ed inaccettabili limitazioni ai diritti dei

suoi legittimi controllori (Consiglio di Stato, 5ª sezione, 22 marzo 1996 n. 528);

il perverso e sistematico rifiuto del rilascio delle copie delle deliberazioni dei verbali non rappresenta solo una grave lesione dei diritti dei consiglieri di minoranza e un grave attentato ai diritti democratici, ma è anche stato considerato reato ai sensi dell'articolo 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio), giusta la sentenza della Cass. Pen. Sez. VI, 10 luglio 1989, riv. pen. 1990, 551;

anche il Consiglio di Stato, sezione I, con parere del 27 maggio 1992, formulato su richiesta di codesto ministero, ha espresso avviso che i consiglieri comunali, cui sono attribuiti compiti ben diversi da quelli del privato cittadino (tutelati questi con gli istituti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sull'accesso), non siano tenuti nemmeno al pagamento delle spese di riproduzione, riconoscendo, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste di notizie e di piena cognizione delle questioni di interesse (in *Il Sole 24 Ore*, 1904-84 21 ottobre 1996);

la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 528/98 ha affermato con estrema chiarezza che il suindicato diritto del consigliere comunale trae fondamento dagli articoli 24 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che in base alla sua funzione di controllo sull'amministrazione dell'ente, quale componente del consiglio comunale (organo di controllo politico-amministrativo ex articolo 31 della legge n. 142 del 1990), ha diritto a richiedere copia di atti, in rapporto alle sue suddette funzioni, senza essere « tenuto a specificare più precisamente i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa, come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato »;

il diritto del consigliere al rilascio delle copie è stato più volte sostenuto in sede giurisdizionale anche in considera-

zione dell'obbligo al segreto a carico degli stessi nei casi determinati dalla legge sotto la propria personale responsabilità (Tar Lombardia, sezione I, Milano 18 settembre 1992, n. 536, e 27 ottobre 1992 n. 754);

tra l'altro il sindaco impedisce il regolare svolgimento e dibattito in consiglio delle interrogazioni e delle interpellanze dei consiglieri comunali interpretando a modo proprio le leggi e i regolamenti comunali —:

quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della funzione ispettiva dei consiglieri comunali di Scalea e per impedire il reiterarsi delle denunciate violazioni al prefetto da parte proprio di quegli organi, il segretario comunale, che dovrebbero per legge assicurarne la massima osservanza. (4-07109)

PETRELLA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

se sia a conoscenza dello sconcertante *iter* riguardante il concorso a quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia - gruppo F.0720, bandito il 4 agosto 1988;

se risponda al vero che la commissione d'esame ha concluso i lavori nel novembre del 1989 dichiarando vincitori i professori Bellia, Casali, D'Amato, Micillo; il Cun, in data 12 luglio 1991 ha approvato gli atti concorsuali rimettendoli al Ministro, il quale, in data 20 settembre 1991, ha inviato ai quattro vincitori la comunicazione di nomina, con l'invito ad inoltrare domanda di chiamata alle relative Università;

in data 17 gennaio 1992, a seguito di opposizione dell'università cattolica di Roma, il Cun ha ribadito la ineccepibilità formale e sostanziale degli atti e il Ministro in data 6 maggio 1992 ha inviato ai vincitori una seconda comunicazione a conferma della precedente —:

se sia vero che, sei anni dopo la conclusione del concorso, in data 8 gennaio 1997, una commissione reintegrata più volte per il decesso di tre componenti, sia entrata nel merito del concorso già concluso, abbia ottenuto per due volte l'approvazione del Cun e del ministero ed abbia sconvolto la graduatoria, promuovendo nuovi vincitori;

se non ritenga pertanto d'intervenire per ribadire l'impossibilità di entrare nel merito di un concorso già concluso e ripristinare una legalità abbondantemente violata, se le notizie dovessero rispondere al vero. (4-07110)

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Confindustria raggruppa le diverse realtà imprenditoriali del Paese, rappresentandone gli interessi socio-economici;

la medesima associazione è di tale prestigio che viene assunta quale interlocutrice dei primari soggetti politici e sindacali quali codesto Governo;

per essere credibile in tale veste occorre che in concreto lo Statuto ed, in uno, il vivere associativo rivestano condizioni tali da essere certi che all'interno vi siano applicati principi di democrazia tali da poter essere certi della vantata rappresentanza;

pare che all'interno di Confindustria, e più precisamente in Assolombarda (organizzazione territoriale lombarda che rappresenta un terzo del PIL) con atto del 14 gennaio 1997 viene sospeso dal diritto a partecipare all'attività associativa e a ricoprire cariche associative fino al 31 dicembre 1997 il consigliere nazionale del gruppo giovani imprenditori di Confindustria per avere questi in dissenso al codice etico inviato una lettera al presidente nazionale Emma Marcegaglia su questioni inerenti l'associazione;

la pretesa violazione consisterebbe nell'aver portato la comunicazione in dissenso a livelli nazionale oltrepassando i « confini » territoriali dell'Assolombarda;

a prescindere dalla correttezza del provvedimento che non si può in questa sede censurare, emerge chiaramente che per via statutaria o per via di concretezza la Confindustria non rispetta nel proprio assetto sociale i principi di tutela di democrazia e di espressione del pensiero salvaguardati dalla Costituzione;

se, nel caso in cui risultassero veri i fatti in premessa, il Governo ritenga valido interlocutore, quale rappresentante dell'imprenditoria, la Confindustria che, usando criteri che non assicurano la libera espressione del pensiero, non pare offrire le certezze della rappresentanza dei propri associati. (4-07111)

LO PRESTI, FRAGALÀ, COLA e SI-MEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe che al personale in servizio presso gli uffici scorte e tutela della polizia di Stato, non venga corrisposta l'indennità di vestiario, così come viene fatto a personale adibito ad analoghi servizi appartenente ad altre forze di polizia, come l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza;

il succitato personale è obbligato ad indossare abiti civili con formale ordine di servizio, tendente alla sensibilizzazione dell'uso di giacca e di cravatta;

tale situazione porta ad una evidente disparità di trattamento con il personale che ha l'obbligo di indossare la divisa, in quanto gli operatori del servizio scorte sono costretti ad acquistare, periodicamente ed a proprie spese, capi di vestiario;

poiché da varie circolari ministeriali risulterebbe che al personale del servizio scorte non spetta l'assegnazione del vestia-

rio di ordinanza, si deduce che, da ciò, il dipartimento ne tragga un considerevole risparmio di denaro, che potrebbe essere destinato invece all'acquisto di due capi di abbigliamento per ogni anno —:

quali siano le motivazioni di tale evidente sperequazione tra operatori della polizia di Stato in servizio presso gli uffici scorta e tutela e personale ugualmente appartenente ad altre forze di polizia;

quali iniziative intendano assumere per trovare una necessaria soluzione a quanto citato in premessa;

se non ritengano opportuno adottare efficaci provvedimenti per venire incontro al personale degli uffici scorta e tutela che, a fronte di magri stipendi, è costretto a subire evidenti ripercussioni sul proprio bilancio familiare. (4-07112)

APOLLONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 31 dicembre 1996, il consiglio comunale della città di Messina ha deliberato lo stanziamento di trecento milioni di lire a stagione per ognuna delle tre squadre di vertice cittadine;

si tratta di due squadre di pallacanestro, la « Caffè Barbera » e la « Fontalba », nonché della « Etna Cavagrande », quest'ultima formazione di pallavolo femminile;

la motivazione sosteneva che esse « promuoveranno turisticamente per l'Italia il capoluogo peloritano »;

assieme ai contributi della Regione Sicilia e della provincia, le due squadre di basket riceveranno quest'anno oltre settecento milioni di lire;

l'interrogante non ritiene opportuno che il comune di Messina chieda stanziamento

menti, in vista di una non ben definita promozione turistica, per meriti sportivi, sembrando preferibile, semmai, chiedere trecento milioni di lire per appoggiare iniziative più culturali al fine di migliorare il turismo al sud —:

se un consiglio comunale possa deliberare uno stanziamento di tale cifra;

se sia al corrente che anche numerose società sportive del nord, piccole e non, hanno dovuto fare i conti con molti problemi di bilancio e che per tale motivo hanno dovuto rinunciare a certi obiettivi, o addirittura sono state costrette a chiudere i battenti, e che, ciò nonostante, non si sono mai permesse di chiedere denaro pubblico allo Stato;

se ritenga corretto, per un'Italia che vuole ancora rimanere un unico Stato, che una regione, con la scusa dello Statuto speciale, benefici di denaro pubblico per finanziare solo società, sportive ma private, della propria area. (4-07113)

GALLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nonostante le indagini della magistratura sull'« allegra » gestione dell'ex consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in modo particolare sull'alta velocità e sull'ex amministratore delegato, siano tuttora in corso, le recenti nomine e riconferme ai vertici delle ferrovie dello Stato, come sottolinea anche la stampa più attenta, sono avvenute nel segno della continuità;

nei criteri di nomina non si è, tra l'altro, minimamente tenuto conto delle responsabilità oggettive connesse ai recenti disastri ferroviari, agli incauti investimenti, alla dissennata gestione patrimoniale, alla proliferazione incontrollata di società incastrate tra di loro come « scatole cinesi », al finto *project financing*;

il contenzioso delle ferrovie dello Stato rappresenta una partita da centinaia di miliardi che vede la società pubblica opposta a decina di imprese;

ci sono diverse aziende, oltre a professionisti, avvocati e magistrati arbitri, che lavorano esclusivamente con le ferrovie dello Stato, percependo lauti compensi e grandi appalti;

le terne arbitrali sono state generalmente composte da un presidente magistrato e dai due arbitri di parte; le ferrovie dello Stato hanno quasi sempre designato a loro rappresentanza l'avvocato Mario Cavarò, mentre alla presidenza dei collegi arbitrali si sono quasi sempre alternati alcuni « big » del Consiglio di Stato, che in precedenza avevano collaborato con ex Ministri. A quanto risulta all'interrogante tra i più illustri di presidente di collegio arbitrale figura, oltre all'onorevole Filippo Mancuso, ex Ministro di grazia e giustizia, addirittura il riconfermato presidente Giorgio Crisci;

Giorgio Crisci, prima che venisse nominato presidente delle ferrovie dello Stato, tra l'altro, ha presieduto la terna arbitrale incaricata di dirimere il lodo fra le ferrovie dello Stato e l'impresa Fioroni: una questione da trentacinque miliardi di lire;

sempre prima della sua nomina, l'avvocato Stefano Crisci, figlio di Giorgio ha assistito le ferrovie dello Stato in un altro arbitrato — lodo Fermag per sessantasei miliardi di lire;

da una indagine avviata dal settimanale *Il Mondo* si rileva una continuità e commistione, negli anni e nei lodi, tra arbitri, avvocati difensori, dirigenti delle ferrovie dello Stato e politici;

secondo quanto riportato dal settimanale risulta inoltre che facessero parte degli arbitrati anche altri personaggi di rilievo come Stefano Spinelli, dirigente delle ferrovie dello Stato, e Raffaello Rug-

gero Rubino, dell'ufficio legale delle ferrovie dello Stato —:

se risponda a verità quanto riportato dal settimanale *Il Mondo*;

quali esiti abbiano avuto gli arbitrati, ove figuravano le persone di cui in premessa, a quanto ammonta la loro parcella e il contenzioso;

se i Ministri interrogati, anche per fugare e far luce sulle indiscrezioni, non ritengano di analizzare con più attenzione la figura professionale di Crisci, chiarendo le sue collaborazioni con l'azienda;

quali siano stati i criteri e le motivazioni per la nomina del consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

(4-07114)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Ruzzante n. 5-00937, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 31 ottobre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pezzoni.

—————
ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 21 gennaio 1997, a pagina 5959, seconda colonna, alla tredicesima riga deve leggersi: « contrattuale del 22 gennaio 1997; », e non: « contrattuale del 22 gennaio 1996; », come stampato.